

# Guglielmo Laguardia



**Tutti i Diritti Umani  
che avete sempre  
sognato**

<http://www.sitodellapace.it>

Questo e-book vogliamo dedicarlo a tutti quelli che col loro sacrificio ed il lavoro silenzioso di ogni giorno, hanno contribuito a rendere i diritti umani un fatto per noi quasi scontato.

A quegli eroi la nostra gratitudine infinita con la speranza, che tali valori, possano diventare patrimonio universale anche per le generazioni future.

Ricordiamo a tutti che l'opera è fruibile in modo del tutto gratuito. Diffondetela altrettanto gratuitamente così come l'avete ricevuta.

**Il Sito della Pace**

**G. Laguardia**

**Tutti i Diritti Umani che avete sempre sognato**

**2009**



## Sommario

Premessa.....	6
Diritto Naturale.....	10
Diritto di autodeterminazione .....	18
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.....	23
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici .....	44
Il Diritto alla Pace.....	81
Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace .....	86
Dichiarazione sulla cultura di pace .....	89
Convenzione per la Repressione della tratta degli Esseri Umani e dello Sfruttamento della Prostituzione .....	95
Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne .....	110
Dichiarazione dei diritti del bambino .....	119
Convenzione sul diritto internazionale all'informazione .....	125
Convenzione sulla Schiavitù .....	135
Convenzione sul lavoro forzato.....	144
Libertà di associazione e salvaguardia del diritto di organizzazione.....	165
Convenzione sulla Politica dell'Impiego .....	177
Dichiarazione sulla promozione tra i giovani degli ideali di Pace Mutuo rispetto e Comprensione tra i popoli .....	185
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.....	191

## Premessa



Questo e-book è stato realizzato prendendo spunto da quanto già fatto nel nostro sito perché sentivamo il bisogno di affrontare un argomento che, anche se trattato in

tutte le forme e particolarità, rimane a stretto contatto con il tema della pace; anzi potremmo considerarlo, insieme a quello della solidarietà, un tema fortemente integrato con quello della pace sino a concludere che questo trittico costituisce le fondamenta naturali del vivere e del benessere comune. In un'altra sede, parlando di pace e solidarietà, come ricorderete, abbiamo detto che la pace è "... un bene fondamentale che comporta il rispetto e la promozione dei valori essenziali dell'uomo ..." e proprio questi valori sono rappresentati dai suoi diritti ovvero da quello che con parole di legge, si definisce **diritto naturale**. Con questo termine, infatti, ci si riferisce ad un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e applicabili all'essere umano in quanto elemento intrinseco della natura stessa. In altre parole, quello che da significato e valore ai diritti dell'uomo è il

fatto di attribuirgli un riconoscimento ed un'applicazione universale, una forza superiore ad ogni altra legge prodotta dall'uomo stesso che, prescindendo da regole divine o influenze religiose, ha un carattere **universale e laico**. E a ben guardare, questo concetto lo ritroviamo espresso sia nelle filosofie dei più grandi assertori e sostenitori della pace e della nonviolenza (Gandhi e M. L. King per fare qualche esempio) sia tra i regolamenti e gli statuti di quelle organizzazioni che si battono perché tali diritti siano riconosciuti da tutti gli Stati e da tutte le organizzazioni politiche e sociali. Il problema che ci si pone di fronte, allora, è tanto il riconoscimento di tali proposizioni quanto la loro applicazione indiscriminata che, prevaricando le barriere politiche ed i tornaconti particolari di questa o quell'altra parte, diventi veramente patrimonio di tutti e beneficio per ogni uomo della terra in quanto uomo. Troverete, inoltre, che molte delle enunciazioni, dei proclami, delle convenzioni e delle dichiarazioni di diritto qui riportate, conservano ancora tutta la loro attualità anche se oggi, i diritti e le prescrizioni che raccomandano o impongono, li riteniamo un fatto scontato. La storia dei diritti dell'uomo è una storia intrisa di sangue, malversazioni, negazioni, sfruttamento, schiavitù e prevaricazioni che solo a distanza di secoli hanno trovato una fine insieme al riconoscimento della dignità umana. Quindi non sono affatto una cosa scontata ma semmai la risultante degli sforzi e dei sacrifici di tanti uomini che hanno perso la loro vita per darci un mondo migliore. Per questo dovremmo sostenerli facendone un valore ed un patrimonio comuni, ognuno dovrebbe sentirli tanto suoi da avvertire il bisogno di custodirli, diffonderli e tramandarli alle future generazioni.

Detto questo, il tentativo che qui abbiamo fatto è quello di ripercorrere le maggiori sfaccettature dei diritti umani considerando che, essendo tali diritti dell'uomo inalienabili ed essendo l'uomo un'entità complessa, anche i suoi diritti devono seguire i vari aspetti della sua vita e delle sue espressioni. Pertanto in questa sede troverete un collage di enunciazioni e proclami che danno voce alle spettanze dell'uomo (Diritto alla vita, libertà di pensiero, di religione ecc.), proprio in termini di diritti, insieme a qualche commento ripreso qui e là per il web. A tutti buona lettura!



# Diritto Naturale



Il diritto naturale, dal latino ***ius naturale*** "diritto di natura", sostiene un insieme di norme di comportamento proprie dell'essere umano dedotte dalla "natura". L'uomo, cioè, è assoggettato a queste norme per via della sua appartenenza al mondo naturale e si considera che tale normativa, contrapponendosi a

quelle disposizioni che crea l'uomo stesso (dette di diritto positivo), abbia una valenza superiore a quest'ultime e siano le uniche da seguire là dove le norme del diritto positivo contrastassero il diritto naturale. Qui, in altre parole, è come sostenere che le norme del diritto naturale siano le più importanti in senso assoluto e che concorrono a costituire l'etica e la morale delle persone;

solo ad esse, in caso di contrasto col diritto positivo, gli uomini sono tenuti ad attenersi.

Tali norme, inoltre, non seguono un dettato religioso ma per potersi applicare a tutti gli uomini, devono prescindere da esso e costituire un patrimonio universale e laico avulso dai lacci e laccioli di uno o più credi religiosi.

“Nella pratica il concetto di diritti dell'uomo viene affrontato storicamente per la prima volta nel VI secolo a.C. da Ciro il Grande, sovrano dell'Impero Persiano (attuale Iran). Dopo la conquista di Babilonia (attuale Iraq) nel 539 a.C., il re fa emanare il testo scolpito sul "cilindro di Ciro", rinvenuto nel 1879 tra le rovine di Babilonia e conservato al British Museum a Londra. Questo documento è correntemente menzionato come la "prima carta dei diritti dell'uomo" poiché esprime rispetto per l'uomo in quanto tale e promuove una forma elementare di libertà e tolleranza religiosa. Esso afferma:

« ... Non permetto a nessuno di spargere terrore nel Paese di Sumer e Akkad. Voglio fermamente la pace a Babilonia e in tutte le sue sacre città. Per gli abitanti di Babilonia (...) io abolisco i lavori forzati [...] Da Ninive, Assur e Susa, Akkad, Eshnunna, Zamban, Me-Turnu e Der fino alla regione di Gutium, restituisco a queste sacre città dall'altro lato del Tigri i templi di cui è stata fatta rovina per lungo tempo, le immagini che una volta vi erano conservate e stabilisco che essi siano i loro templi. Ho anche radunato gli abitanti di queste regioni e ho restituito loro le case che avevano. »

Ciro quindi dichiarava in sostanza che i cittadini dell'Impero erano liberi di manifestare il loro credo religioso e, inoltre, aboliva la schiavitù permettendo il ritorno dei popoli deportati nelle terre d'origine, dalla qual cosa derivò anche la biblica fine della cattività babilonese per il popolo di Israele.

Storicamente il pensiero sul diritto naturale si fa risalire ad Aristotele con la sua **Etica nicomachea** (raccolta di 12 libri curata e divulgata dal figlio Nicomaco) ed alle influenze della **Scuola stoica** di Zenone di Cinzio i cui insegnamenti furono ripresi successivamente dai romani (Cicerone, Seneca, Marco Aurelio ed altri). “Vanno tuttavia ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto: Ippia di Elide ed Antifonte di Atene.

- Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono "tutti parenti, familiari e concittadini per natura non per legge; perché il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura.
- Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessaria come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poiché "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché non se ne

accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena ... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, né è maggiore anche se tutti lo sanno, perché si offende non l'opinione ma la verità.

Successori del pensiero di Aristotele a Roma furono alcuni storici, filosofi e giuristi le cui principali correnti sono rappresentate da Gaio e Ulpiano:

- Gaio protende per una bipartizione del diritto cioè che il diritto si divida in *ius civile* creazione artificiale della *civitas* e in *ius gentium* o *ius naturale* diritto comune ai popoli e che trova la sua ragion d'essere nella *naturalis ratio* cioè in una ragione naturale ritenuto anche eticamente migliore poiché ispirato dalla natura: in questo caso lo schiavo viene visto come situazione naturale già predisposta dalla stessa natura
- Ulpiano protende per una tripartizione del diritto come Gaio pensa che il *ius civile* sia creazione artificiale ma oltre questa afferma che il *ius gentium* riguarda un regolamento per i soli uomini, mentre il *ius naturale* sarebbe quello di tutte le creature viventi: in questo caso la condizione di schiavo viene vista come una condizione predisposta dal diritto e non entrante nella condizione naturale dell'uomo.

Successivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il *giusnaturalismo scolastico*, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, San Tommaso d'Aquino, dove il diritto naturale diveniva un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto

sigillo di Dio nella creazione delle cose. È il diritto dell'uomo a rivendicare la propria libertà che è un diritto naturale."

(Da Wikipedia)

Come si può capire il concetto di diritto naturale non è sempre stato un fatto scontato ma, al contrario, si è evoluto nel tempo sia in funzione dell'evoluzione del pensiero, al passo coi tempi, sia in funzione delle esigenze connesse all'affrancamento degli uomini dalla loro sottomissione alle miserie umane. Infatti, una concezione più moderna del diritto naturale si fa coincidere con la fine del '700 ed in modo particolare con la Rivoluzione Francese, che mette i primi saldi paletti per una concezione moderna dell'uomo, dei suoi bisogni e quindi dei suoi diritti. Secondo la sig.ra Elena Perla Simonetti, infatti, i diritti dell'uomo si possono classificare per "generazioni" secondo lo schema che qui riportiamo:

### **“LA PRIMA GENERAZIONE: i diritti civili e politici**

La prima generazione dei diritti umani viene fatta risalire al 1789, quindi alla fine della Rivoluzione francese con l'approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Sono diritti che nascono dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali che erano precluse ad ampi strati della popolazione. Si tratta in particolare del **diritto alla vita e all'integrità fisica**, e poi di tutti quei diritti legati alla **libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, il diritto alla partecipazione politica, all'elettorato attivo e passivo**. Con questi diritti si rivendicano una serie di libertà, in particolare legate agli

aspetti di partecipazione politica, è per questo motivo che si parla di diritti a matrice liberale.

### **LA SECONDA GENERAZIONE: i diritti economici, sociali e culturali**

Questa seconda generazione ha origine con la Dichiarazione universale del 1948 e comprende diritti di natura economica, sociale e culturale (come per esempio il **diritto all'istruzione, al lavoro, alla casa, alla salute** ecc.). L'esercizio effettivo di questi diritti dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino. In questo senso si parla di diritti di matrice socialista, contrapponendoli a quelli di matrice liberale della prima generazione. Infatti i diritti di prima generazione sono importantissimi, ma è anche vero che è necessario prima di tutto garantire delle condizioni minime di sopravvivenza uguali per tutti, che facciano da base comune per l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali.

### **LA TERZA GENERAZIONE: i diritti di solidarietà**

Questi diritti sono di tipo collettivo: significa che i destinatari non sono i singoli individui, ma i popoli. Ecco quindi che si parla di **diritto all'autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all'equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale**. Sono anche diritti di tipo solidaristico: vuol dire che ogni popolo ha delle responsabilità nei confronti degli altri popoli, in particolare nei confronti di quelli che si trovano in situazioni di difficoltà.”

Tratto da: Diritti umani – scheda didattica a cura di Elena Perla Simonetti



# Diritto di autodeterminazione



**Dichiarazione  
sull'indipendenza  
dei paesi  
sottoposti a  
dominazione  
coloniale e dei  
popoli**

Adottata dall'Assemblea Generale risoluzione 1514 (XV)  
del 14 dicembre 1960

## **L'Assemblea Generale,**

Ricordando la determinazione proclamata dai popoli del mondo nella Carta delle Nazioni Unite per riaffermare la fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, negli uguali diritti per tutti gli uomini, le donne e le nazioni grandi e piccole, nel promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita nella più piena libertà,

Conscia della necessità di creare le condizioni di stabilità, benessere, relazioni amichevoli e pacifiche basate sul

rispetto dei principi di pari diritti e autodeterminazione di tutti i popoli, e del rispetto universale e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,  
Riconoscendo l'appassionato e intenso desiderio per la libertà in tutti i popoli sottomessi ed il decisivo ruolo di tali popoli nel raggiungere la loro indipendenza,  
Conscia dell'incremento dei conflitti che derivano dalla negazione o dagli impedimenti sulla strada per la libertà di tali popoli, che costituiscono una seria minaccia alla pace del mondo,  
Considerando il ruolo importante delle Nazioni Unite nell'assistere il movimento per l'indipendenza di quei Territori Amministrati o Non auto-governati,  
Riconoscendo che i popoli del mondo desiderano ardentemente la fine del colonialismo in tutte le sue manifestazioni,  
Convinta che l'esistenza continuata del colonialismo sia di ostacolo allo sviluppo della cooperazione economica internazionale, che impedisca lo sviluppo economico culturale e sociale dei popoli asserviti e militi contro l'ideale di Pace Universale delle Nazioni Unite,  
Affermando che i popoli possono, per i loro propri fini, disporre liberamente delle loro ricchezze naturali e delle loro risorse senza trasgredire a qualche obbligo derivante dalla cooperazione economica, basata sul principio del mutuo beneficio, e di leggi internazionali,  
Credendo che il processo di liberazione sia irresistibile e irreversibile e che, per evitare una crisi molto serie, deve essere posta una fine al colonialismo e a tutte le pratiche di segregazione e discriminazione ad esso associate,  
Ben vedendo negli ultimi anni l'emergere alla libertà e all'indipendenza di un gran numero di territori colonizzati,

e riconoscendo un forte incremento di tendenza verso la libertà di tali territori che non hanno ancora ottenuto l'indipendenza,

Convinta che tutti i popoli abbiano un diritto inalienabile alla libertà più totale, all'esercizio della loro sovranità e integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di giungere ad una veloce ed incondizionata fine del colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni;

E a tal fine Dichiara che:

1. L'impedire ai popoli di alienarsi dalla soggiogazione, dalla dominazione e dallo sfruttamento costituisce una negazione dei diritti umani fondamentali, è contrario alla Carta delle Nazioni Unite ed è un impedimento alla promozione di un mondo pacifico e alla cooperazione.
2. Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione; in virtù di questo diritto essi determinano liberamente il loro stato politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
3. L'inadeguatezza politica, economica, sociale e la mancanza di preparazione educativa non dovrebbe mai servire come pretesto per la negazione dell'indipendenza.
4. Tutte le azioni militari o le misure repressive di tutti i tipi diretti contro la gente asservita dovranno cessare per permettere loro di esercitare liberamente e pacificamente il loro diritto alla piena indipendenza, e l'integrità del loro territorio nazionale dovrà essere rispettato.

5. Passi immediati dovranno essere fatti, nei Territori Amministrati o Non auto-governati o in tutti gli altri territori che non hanno ancora ottenuto l'indipendenza, per trasferire i poteri ai popoli di quei territori, senza altre condizioni o riserve, in accordo con i loro desideri e la loro volontà liberamente espressi, senza alcuna distinzione di razza, credo o colore, per consentirgli di ottenere una libertà ed una indipendenza completi.
6. Ogni tentativo che miri alla distruzione parziale o totale dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi ed i principi della carta delle Nazioni Unite.
7. Tutti gli Stati dovranno osservare fedelmente e strettamente le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della presente Dichiarazione su basi di egualitarismo, della non interferenza negli affari degli altri Stati, e nel rispetto dei diritti di sovranità di tutti i popoli e della loro integrità territoriale.

Tratto e tradotto da Pace Diritti umaniI



## **Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali**



Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966. Entrato in vigore il 3 gennaio 1976.  
Stati parte al 2000: 143

Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Il 25 luglio 1997, il governo italiano avanza la seguente dichiarazione in merito alle dichiarazioni e riserve effettuate dal Kuwait (trad. redazionale):

"Il governo italiano considera tali riserve contrarie all'oggetto e allo scopo del presente Patto. Il governo italiano nota che le dette riserve costituiscono una riserva di portata generale rispetto alle disposizioni dell'ordinamento interno. Il governo italiano fa pertanto obiezione a tali riserve avanzate dal governo del Kuwait. La presente obiezione non impedisce l'entrata in vigore del Patto nella sua interezza nelle relazioni tra lo stato del Kuwait e la Repubblica Italiana."

## **Preambolo gli Stati parti del presente Patto,**

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

## **PARTE PRIMA**

### **Articolo 1**

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

## **PARTE SECONDA**

### **Articolo 2**

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure

- legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
  3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

### **Articolo 3**

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

### **Articolo 4**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità dal presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

## **Articolo 5**

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

## **PARTE TERZA**

### **Articolo 6**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che

salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

## **Articolo 7**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

- a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
  - i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
  - ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto;
- b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
- d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

## **Articolo 8**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

- a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
  - b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
  - c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
  - d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun Paese.
2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

### **Articolo 9**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

### **Articolo 10**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi .
2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo

sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

### **Articolo 11**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per se e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:
  - a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da

- conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
- b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

## **Articolo 12**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
  - a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
  - b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
  - c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
  - d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia

## **Articolo 13**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del

senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
  - a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
  - b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
  - c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
  - d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

- e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
  5. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

#### **Articolo 14**

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il

principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

### **Articolo 15**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
  - a) a partecipare alla vita culturale;
  - b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
  - c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

## **PARTE QUARTA**

### **Articolo 16**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al

fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

## **Articolo 17**

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

## **Articolo 18**

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere raggugli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

## **Articolo 19**

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'art.18

## **Articolo 20**

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'art. 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento menzionato in tale rapporto.

## **Articolo 21**

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

### **Articolo 22**

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

### **Articolo 23**

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

### **Articolo 24**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello

Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto

### **Articolo 25**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

## **PARTE QUINTA**

### **Articolo 26**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il

presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione

### **Articolo 27**

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

### **Articolo 28**

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

### **Articolo 29**

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato

### **Articolo 30**

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26; b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29

### **Articolo 31**

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

Tratto da Pace Diritti umani



# Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966.  
Entrato in vigore il 23 marzo 1976.



Stati parte al 2000:  
147

Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Il 15 settembre 1978 la Repubblica italiana ha riconosciuto la competenza del Comitato sui diritti umani, eletto in base all'art. 28 del Patto, a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno stato parte avanza rilievi circa il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Patto da parte di un altro stato parte.

Al momento della ratifica, il governo Italiano ha avanzato le seguenti dichiarazioni e riserve al Patto (trad. redazionale):

"La Repubblica italiana, considerando che l'espressione "arresto o detenzione illegali" contenuta nel paragrafo 5 dell'art. 9 può dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi di arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9.

Il paragrafo 4 dell'art. 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.

Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'art 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.

Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.

Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'art. 15 "se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne", la Repubblica italiana dichiara di interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso.

Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare di una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione di una penale più lieve.

Le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere."

Il 5 ottobre 1993, il governo italiano avanza la seguente obiezione:

"Il governo italiano ... obietta alla riserva all'art. 6, paragrafo 5, contenuta nello strumento di ratifica degli Stati Uniti d'America. E' opinione dell'Italia che riserve alle disposizioni dell'art. 6 non siano permesse, alla luce di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 4 del presente Patto. Pertanto la riserva è nulla e priva di effetti, in quanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo dell'art. 6 del Patto. Inoltre, nell'interpretazione del governo italiano, la riserva apposta all'art. 7 del Patto non tocca gli obblighi assunti dagli stati parti del Patto stesso sulla base dell'art. 2 di quest'ultimo.

Tali obiezioni non costituiscono ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra l'Italia e gli Stati Uniti.

### **Gli Stati parti del presente Patto,**

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto quanto segue:

## **PARTE PRIMA**

### **Articolo 1**

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

## **PARTE SECONDA**

### **Articolo 2**

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:
  - a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto

- siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria:
  - c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

### **Articolo 3**

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

### **Articolo 4**

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza,

sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

## **Articolo 5**

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

## **PARTE TERZA**

### **Articolo 6**

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

## **Articolo 7**

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

## **Articolo 8**

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.
1. 3.
  - a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) La lettera
  - b) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
  - c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
    - i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

- ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
- iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

## **Articolo 9**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.
3. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
4. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può

essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

5. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.
6. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

## **Articolo 10**

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.
2. Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
3. Gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.
4. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico

## **Articolo 11**

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

## **Articolo 12**

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

## **Articolo 13**

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

## **Articolo 14**

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d)

ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

### **Articolo 15**

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

### **Articolo 16**

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica

### **Articolo 17**

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua

- corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

### **Articolo 18**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali
4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni

### **Articolo 19**

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche

## **Articolo 20**

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

## **Articolo 21**

E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche. o gli altrui diritti e libertà.

## **Articolo 22**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione. che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

## **Articolo 23**

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

#### **Articolo 24**

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza

#### **Articolo 25**

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

- a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
- b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che

- garantiscono la libera espressione della volontà degli elettori;
- c) di accedere, in condizioni generale di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese

### **Articolo 26**

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione

### **Articolo 27**

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

## **PARTE QUARTA**

### **Articolo 28**

1. E istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato". Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere

persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

### **Articolo 29**

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggono le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta

### **Articolo 30**

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

### **Articolo 31**

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

### **Articolo 32**

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Scaduti vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal

Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto

### **Articolo 33**

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

### **Articolo 34**

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità; all' articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così

designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

### **Articolo 35**

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui tondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

### **Articolo 36**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

### **Articolo 37**

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

### **Articolo 38**

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

### **Articolo 39**

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, tra l'altro, le disposizioni seguenti: a) Il quorum è di dodici membri; b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

### **Articolo 40**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) Successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato I rapporti indicano, ove del

- caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quel le parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.
  4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.
  5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

#### **Articolo 41**

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

- a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili;
- b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.
- c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
- d) Quando

esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse. e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto. f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente. g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme. h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al

- rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

## **Articolo 42**

1. Capoverso
  - a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione". La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad

una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.

- b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 11.
  3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno
  4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.
  5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.
  6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione della Commissione, e

la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41.
9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

### **Articolo 43**

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

### **Articolo 44**

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati. e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

### **Articolo 45**

Il Comitato tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

## **PARTE QUINTA**

### **Articolo 46**

Nessuna disposizione del presente Patto può; essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

### **Articolo 47**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

## **PARTE SESTA**

### **Articolo 48**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato tra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

#### **Articolo 49**

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, a parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

#### **Articolo 50**

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

#### **Articolo 51**

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

## **Articolo 52**

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo

1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48 b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.


### **Articolo 53**

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

Tratto da Pace Diritti Umani



## Il Diritto alla Pace



L'articolo 28 della **Dichiarazione Universale dei diritti umani** proclama: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati".

Fra i numerosi strumenti, a livello internazionale, che fanno riferimento a questo "diritto", ricordiamo la **Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace** del 1984, la quale, nel ribadire che il principale fine delle Nazioni Unite è il mantenimento della pace e della sicurezza di tutte le nazioni; sancisce che:  
Tutti i popoli hanno diritto alla pace;  
La salvaguardia e la promozione della pace costituiscono l'obbligo di ciascun stato;

Richiama, di conseguenza, gli Stati e tutte le organizzazioni a realizzare questo diritto mediante misure adeguate a livello nazionale ed internazionale.

Di straordinaria importanza è anche la **Dichiarazione sulla Cultura di Pace**, adottata dall'Assemblea Generale

Delle Nazioni Unite il 13/09/1999, dove l'assemblea Generale si richiama ad altri documenti ed in particolare alla Costituzione dell'UNESCO nella quale si afferma: "dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna costruire la pace".

La pace è quindi un obiettivo largamente condiviso, con forza e costanza dalle organizzazioni internazionali, essenziale alla realizzazione di tutti gli altri diritti, al quale, di conseguenza, vengono dedicati numerosi programmi d'azione e progetti educativi.

Di grande importanza, perciò, il riconoscimento formale che il diritto alla pace ha ottenuto attraverso la **norma "pace, diritti umani"** inserita in numerosi ordinamenti di Comuni e Regioni Italiane. In particolare ricordiamo la Regione del Veneto che fin dal 1988, con la Legge 18, all'art.1 prevedeva: "La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli." , rifacendosi in tal modo all'art.11 della Costituzione Italiana che prevede il ripudio della guerra. Questa normativa regionale veneta è poi stata sostituita dalla **Legge n°55 del 1999**, nella quale, all'art.1 – Finalità – riporta: "La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la

promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.”

È chiaro il collegamento dell'ordinamento regionale con principi e norme del vigente Diritto Internazionale dei Diritti Umani.

Anche molte Province e Comuni italiani hanno inserito nel proprio Statuto la norma “pace-diritti umani”. Un chiaro esempio, nella nostra Regione, è quello dello Statuto del Comune di Vicenza, che, all’Art.2, riconosce esplicitamente nella Pace un fondamentale diritto: “1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.”

Questa risposta del territorio alle indicazioni internazionali indica una volontà di perseguire la pace che non lascia dubbi: si tratta di un caso particolarmente felice ed unico al mondo, dal punto di vista sia strettamente giuridico sia politico, sociale e culturale: una cultura pace-diritti umani-cooperazione, una cultura “orientata all’azione” che possiamo tradurre come “via istituzionale non violenta alla pace” che sta diffondendosi a livello locale, quindi molto vicino alle esperienze quotidiane dei cittadini, coinvolgendo il mondo della scuola, della ricerca, dell’associazionismo e del volontariato, con benefico sviluppo della democrazia partecipativa e della cultura della legalità e della solidarietà. Inoltre la normativa può essere letta come una risposta coerente con la funzione

degli Enti Locali di interpretare la voce dei cittadini e perseguire il bene comune.

Tratto da: Pace e Diritti umani



# Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace

L'Assemblea Generale,

*Ribadendo* che il principale fine delle Nazioni Unite è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, *Avendo presenti* i fondamentali principi del diritto internazionale stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,

*Facendosi interprete* della volontà e delle aspirazioni di tutti i popoli volte a estirpare la guerra dalla vita del genere umano e, prima di tutto, ad evitare una catastrofe nucleare su scala mondiale,

*Convinta* che un'esistenza sottratta alla guerra costituisce il requisito primario per il benessere materiale, lo sviluppo e il progresso dei paesi, nonché per la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalle Nazioni Unite,

*Consapevole* che nell'era nucleare il raggiungimento di una pace durevole sulla Terra rappresenta la condizione primaria per la preservazione della civiltà umana e la sopravvivenza dell'umanità,

*Riconoscendo* che il mantenimento di una vita pacifica per i popoli è sacro dovere di ogni Stato,

1. Proclama solennemente che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace;
2. Dichiarata solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua

realizzazione costituiscono obbligo fondamentale di ciascuno Stato;

3. Sottolinea che per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace è necessario che le politiche degli Stati siano indirizzate all'eliminazione della minaccia della guerra, in particolare della guerra nucleare, la rinuncia all'uso della forza nelle relazioni internazionali e la composizione delle controversie internazionali attraverso mezzi pacifici sulla base della Carta delle Nazioni Unite;

4. Fa appello a tutti gli Stati e alle organizzazioni internazionali affinché facciano tutto quanto è in loro potere per sostenere la realizzazione del diritto dei popoli alla pace attraverso l'adozione di misure adeguate sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Tratto da: Pace e Diritti umani



# Dichiarazione sulla cultura di pace

L'Assemblea Generale,



*Richiamando* la Carta delle Nazioni Unite, nonché gli scopi e i principi in essa contenuti, *Richiamando* la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si afferma che “dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace”, *Richiamando* inoltre la Dichiarazione universale dei diritti umani e altri strumenti in materia del sistema delle Nazioni Unite,

*Riconoscendo* che la pace non è solo assenza di conflitto, ma richiede un processo positivo e dinamico di partecipazione, all'interno del quale il dialogo venga incoraggiato e i conflitti siano risolti in uno spirito di comprensione e cooperazione reciproca, *Riconoscendo* che la fine della guerra fredda ha ampliato le possibilità di rafforzare la cultura della pace,

*Esprimendo* viva preoccupazione per il persistere e il proliferare di violenza e conflitti in varie parti del mondo,

*Riconoscendo* inoltre la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato, (...)

*Proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla Cultura di Pace*, allo scopo che Governi, organizzazioni internazionali e società civile possano essere guidati dalle sue norme nelle loro attività volte a promuovere e consolidare una cultura della pace nel nuovo millennio.

### **Articolo 1**

Una cultura di pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi di comportamento e stili di vita fondati su:

- a) rispetto per la vita, rifiuto della violenza e promozione e pratica della nonviolenza tramite l'educazione, il dialogo e la cooperazione;
- b) pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati e non

intervento in questioni che rientrano essenzialmente nell'ambito della giurisdizione nazionale di uno Stato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;

- c) pieno rispetto e promozione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) impegno in favore di una composizione pacifica dei conflitti;
- e) sforzo per soddisfare le esigenze inerenti allo sviluppo e all'ambiente della presente e delle future generazioni;
- f) rispetto e promozione del diritto allo sviluppo;
- g) rispetto e promozione di pari diritti e opportunità per donne e uomini;
- h) rispetto e promozione del diritto di ognuno alla libertà di espressione, di opinione e di informazione;
- i) aderenza ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e fra le nazioni;

ed è altresì alimentata da un ambiente nazionale e internazionale favorevole e orientato alla pace.

## ***Articolo 2***

Il cammino verso un più completo sviluppo di una cultura della pace si realizza attraverso valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamento e sistemi di vita che siano favorevoli alla promozione della pace fra gli individui, i gruppi e le nazioni.

### **Articolo 3**

Il progresso verso un più completo sviluppo di una cultura di pace è indissolubilmente legato ai seguenti fattori:

- a)
  - a) promozione della composizione pacifica dei conflitti, rispetto e comprensione reciproca e cooperazione internazionale;
  - b) adesione agli obblighi internazionali, secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;
  - c) promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto e osservanza su scala mondiale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
  - d) al mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare abilità in materia di dialogo, negoziazione, costruzione del consenso e risoluzione pacifica dei conflitti;
  - e) rafforzamento delle istituzioni democratiche e garanzia di piena partecipazione al processo di sviluppo;
  - f) sradicamento della povertà e dell'analfabetismo e riduzione delle disuguaglianze all'interno e fra le nazioni;
  - g) promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile;
  - h) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, mediante l'*empowerment* e l'equa rappresentanza a tutti i livelli decisionali;
  - i) garanzia di rispetto, promozione e protezione dei diritti dell'infanzia;
  - j) garanzia di libertà di circolazione dell'informazione e migliore accesso ad essa;

- k) maggiore trasparenza e responsabilità nell'azione di governo;
- l) eliminazione di tutte le forme di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intolleranza ad esse collegata;
- m) maggiore comprensione, tolleranza e solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, nonché verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche;
- n) piena realizzazione dei diritti di tutti i popoli, compresi quelli che si trovano sottoposti a dominazione coloniale o straniero o ad occupazione straniera, all'autodeterminazione, come espresso nella Carta delle Nazioni Unite e inserito nei Patti internazionali sui diritti umani, nonché nella Dichiarazione sull'indipendenza dei paesi e popoli coloniali contenuta nella Risoluzione AG 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

#### ***Articolo 4***

L'istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In questo contesto è di particolare importanza l'educazione ai diritti umani.

#### ***Articolo 5***

I Governi hanno un ruolo essenziale nel promuovere e consolidare una cultura di pace.

#### ***Articolo 6***

La società civile ha bisogno di essere pienamente coinvolta nello sviluppo avanzato di una cultura di pace.

### ***Articolo 7***

Il ruolo educativo e informativo dei media contribuisce alla promozione di una cultura di pace.

### ***Articolo 8***

Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative.

### ***Articolo 9***

Le Nazioni Unite dovranno continuare a rivestire un ruolo chiave nella promozione e nel rafforzamento di una cultura di pace nel mondo intero.

Tratto da Pace e Diritti umani

# Convenzione per la Repressione della Tratta degli Esseri Umani e dello Sfruttamento della Prostituzione

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949. Aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21 marzo 1950. Entrata in vigore il 25 luglio 1951.



Stati parte al 2001: 73  
Resa esecutiva in Italia  
con legge 23 novembre  
1966 n. 1173 (in Gazz.  
Uff., 7 gennaio 1966, n.  
5)  
(Traduzione non  
ufficiale)

## **PREAMBOLO**

Considerando che la  
prostituzione e il male  
che l'accompagna, vale  
a dire la tratta degli

esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità,

considerando che per quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in vigore i seguenti strumenti internazionali:

- 1) accordo internazionale del 18 maggio 1904 per la repressione del traffico delle bianche, emanato dal Protocollo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 3 dicembre 1948;
- 2) Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 relativa alla repressione del traffico delle bianche, emanata per il sopracitato Protocollo;
- 3) Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini, emanata per il Protocollo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 ottobre 1947;
- 4) Convenzione internazionale dell'11 ottobre 1933 per la repressione del traffico delle donne adulte, emanata del sopracitato Protocollo;

considerando che la Lega delle Nazioni aveva elaborato nel 1937 una bozza della Convenzione estendendo il campo degli strumenti sopra menzionati, e considerando che l'evoluzione dopo il 1937 permette di concludere una convenzione che unifica gli strumenti qui sopra menzionati e rafforza la sostanza della bozza della convenzione del 1937 con le modifiche desiderabili al riguardo;

di conseguenza le parti contrattuali concordano quanto segue:

### ***Articolo 1***

Le parti con la presente Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui:

- 1) procura, adesca o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente;
- 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente.

### **Articolo 2**

Le parti con la presente convenzione convengono ugualmente di punire qualsiasi persona che:

- 1) mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;
- 2) conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui.

### **Articolo 3**

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, tutti i tentativi e gli atti preparatori commessi in vista della preparazione dei reati previsti agli artt. 1 e 2, devono essere anch'essi puniti.

### **Articolo 4**

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, la partecipazione intenzionale agli atti previsti agli artt. 1 e 2 sopradescritti è anch'essa punita.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, gli atti di partecipazione saranno considerati come reati distinti in tutti i casi in cui occorrerà procedere anche per prevenire l'impunità.

### **Articolo 5**

La legislazione nazionale autorizza le persone che vengono lese nei loro diritti a costituirsi parte civile in merito ai reati previsti dalla presente Convenzione, e gli

stranieri saranno ugualmente autorizzati a costituirsi parte civile con le medesime condizioni dei cittadini.

### **Articolo 6**

Ciascuna delle parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica.

### **Articolo 7**

Tutte le precedenti condanne pronunciate in stati stranieri per uno dei reati previsti nella presente Convenzione sarà, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, presa in considerazione:

- 1) per stabilire la recidività;
- 2) per pronunciare l'inettitudine, la sospensione o il divieto di diritti pubblici o privati.

### **Articolo 8**

Gli atti previsti dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione saranno considerati come casi passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione convenzionale concluso o che sarà concluso dalle presenti parti della Convenzione.

Le parti della presente Convenzione che non riconoscono l'extradizione senza l'esistenza di un trattato devono, d'ora in avanti, riconoscere i reati indicati negli artt. 1 e 2 della presente Convenzione come casi di estradizione fra essi.

L'extradizione dovrà essere accordata conformemente alle norme dello Stato che ne fa richiesta.

### **Articolo 9**

Le persone uscite da uno Stato che non ammette l'extradizione dei suoi cittadini e che sono rientrate in questi Stati, dopo aver commesso dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, devono essere perseguite e punite davanti ai Tribunali dei loro Paesi d'appartenenza.

Questa disposizione non si applica se, in un caso simile che interessa le parti della presente Convenzione, l'extradizione di uno straniero non può essere garantita.

### **Articolo 10**

Le disposizioni dell' Articolo 9 non si applicano nel momento in cui l'imputato è stato giudicato in uno Stato straniero, e, in caso di condanna, nel momento in cui ha scontato la pena o beneficiato di permessi o di riduzione di pena, in conformità alle leggi di quel Paese straniero.

### **Articolo 11**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come determinante l'attitudine di una parte verso la questione generale dei limiti della giurisdizione penale nella legge internazionale.

### **Articolo 12**

La presente Convenzione lascia intatto il principio che i reati a cui si riferisce devono essere in ciascun Stato definiti perseguiti e puniti in conformità con la legislazione nazionale.

### **Articolo 13**

Le parti della presente Convenzione sono tenute ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai reati previsti dalla Convenzione, in conformità alla loro propria giurisprudenza nazionale e alle loro consuetudini riguardanti questa materia.

La trasmissione delle commissioni rogatorie deve essere operata:

- 1) sia per via di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;
- 2) sia per corrispondenza diretta fra i Ministeri di Giustizia dei due Stati, o per comunicazione diretta da parte di un'altra autorità competente dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia del Paese a cui è rivolta la richiesta;
- 3) sia per l'intermediazione dell'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente nello Stato cui viene rivolta la richiesta: questo agente invierà direttamente le commissioni rogatorie all'autorità giudiziaria competente o all'autorità indicata dal Governo dello Stato cui viene fatta la richiesta, e riceverà direttamente da queste autorità i documenti costituenti l'esecuzione di queste commissioni rogatorie.

Nei casi 1 e 3, copia della commissione rogatoria sarà sempre indirizzata nello stesso tempo all'autorità superiore dell'autorità dello Stato in cui è fatta applicazione.

Ove non diversamente contenuto, la commissione rogatoria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiedente, sotto riserva che lo Stato in cui è fatta applicazione avrà il diritto di domandarne una copia

tradotta nella propria lingua e certificata conforme a quella dell'autorità in cui è fatta applicazione.

Ciascuna parte della presente Convenzione dovrà conoscere attraverso una comunicazione indirizzata a tutte le altre parti il metodo ed i metodi di trasmissione sopraindicati che riconoscerà per le lettere di richiesta dello Stato ultimo.

Fino al momento in cui lo Stato farà tale comunicazione, la procedura in vigore in merito alla commissione rogatoria sarà mantenuta.

L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà dare luogo a diritti e a rimborsi di alcun genere oltre che i costi di perizia.

Niente del presente articolo dovrà essere interpretato come costituente da parte delle Parti della presente Convenzione una promozione ad ammettere una deroga alle loro leggi per ciò che concerne le procedure e i metodi impiegati per stabilire la prova in materia repressiva.

#### ***Articolo 14***

Ciascuna delle parti della presente Convenzione deve creare o mantenere un servizio incaricato di coordinare e di centralizzare i risultati delle ricerche relative ai reati previsti dalla presente Convenzione.

Questi servizi dovranno riunire tutte le informazioni che potrebbero aiutare a prevenire e a reprimere i reati descritti dalla presente Convenzione e dovranno tenersi in contatto diretto con i servizi corrispondenti degli altri Stati.

#### ***Articolo 15***

Nella misura in cui lo permetta la giurisprudenza nazionale e nei casi in cui essa lo ritenga utile, le autorità incaricate dei servizi menzionati all' Articolo 14 daranno alle autorità incaricate dei servizi corrispondenti negli altri Stati le informazioni seguenti:

- 1) delle precisazioni in merito a tutti i reati od i tentativi di reato previsti dalla presente Convenzione;
- 2) delle precisazioni concernenti le ricerche, le azioni giudiziarie, gli arresti, le condanne, le richieste di ammissione od espulsione delle persone accusate di uno dei reati previsti nella presente Convenzione così come le abitazioni di questi soggetti o tutte le altre informazioni utili a riconoscerli.

Le informazioni da fornire comprendono anche la segnalazione dei delinquenti, le loro impronte digitali e le loro fotografie, delle indicazioni sulle loro abitudini, i verbali di polizia ed il casellario giudiziario.

### **Articolo 16**

Le parti della presente Convenzione convengono di prendere o di incoraggiare, per l'intermediazione dei loro servizi sociali, economici, di insegnamento, di igiene e di altri servizi connessi, che siano essi pubblici o privati, le misure proprie a prevenire la prostituzione e ad assicurare la rieducazione ed il reinserimento delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.

### **Articolo 17**

Le parti della presente Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di prendere

o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite dalla presente Convenzione, le misure destinate a combattere il traffico delle persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione.

Esse si impegnano anche:

- 1) a promulgare i regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che in quelli di transito;
- 2) a prendere delle disposizioni per organizzare una propaganda appropriata che metta il pubblico in guardia contro il pericolo di questo traffico;
- 3) a prendere le misure appropriate in modo che vi sia una sorveglianza appropriata all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti marittimi, in corso di viaggio e nei luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri umani ai fini della prostituzione;
- 4) a prendere le misure appropriate in modo che le autorità competenti siano preventivate dall'arrivo delle persone che appaiono manifestamente colpevoli, complici o vittime di questo traffico.

### **Articolo 18**

Le parti della presente Convenzione si impegnano ad accogliere, conformemente alle condizioni stipulate dalla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle persone di nazionalità straniera che si concedono alla prostituzione, in vista di stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che hanno fatto lasciare il loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle autorità dello Stato d'origine dalle stesse persone in vista del loro eventuale rimpatrio.

### **Articolo 19**

Le parti della presente Convenzione si impegnano, conformemente alle condizioni stipulate dalle loro legislazioni nazionali e senza pregiudizio verso le persone prostitute o verso tutte le altre azioni intentate per delle infrazioni a queste disposizioni e intanto quello che si può fare:

- 1) prendere le misure appropriate per provvedere ai bisogni ed assicurare un sostentamento, a titolo provvisorio, delle vittime del traffico internazionale ai fini della prostituzione, in modo che non siano sprovviste di risorse aspettando che siano prese tutte le disposizioni in vista del loro rimpatrio;
- 2) reimpatriare le donne viste all'articolo 18 che lo desiderano o quelle che saranno denunciate da chi ha autorità su di loro e quelle per cui l'espulsione è decretata conformemente alla legge. Il reimpatrio non sarà effettuato prima di aver accertato l'identità e la nazionalità con lo Stato di destinazione, e il luogo e la data di arrivo alla frontiera. Ciascuna delle parti alla presente convenzione faciliterà il transito delle donne in questione sul suo territorio.

In caso in cui la donna vista non possa rimborsare le spese del reimpatrio prima di essere reimpatriata o non abbia coniuge, nè parente, nè tutor che paghi le spese del reimpatrio, le spese saranno a carico dello Stato ove si trova fino alla frontiera, al porto di imbarco, o all'aeroporto più vicino al suo Stato d'origine, mentre oltre il confine le spese sono a carico del Paese di origine.

### **Articolo 20**

Le parti alla presente Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i bambini, non siano esposti al pericolo di prostituzione.

### **Articolo 21**

Le parti alla presente Convenzione comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro leggi, i loro regolamenti in vigore e, in seguito annualmente, tutti i nuovi testi di legge e regolamenti relativi all'oggetto della presente Convenzione, inoltre tutte le misure che hanno preso ai fini dell'applicazione della Convenzione. Le informazioni ricevute saranno pubblicate periodicamente dal Segretario generale e indirizzate a tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri ai quali la presente Convenzione è stata ufficialmente comunicata conformemente alle disposizioni dell' Articolo 23.

### **Articolo 22**

Se avviene tra le parti alla presente Convenzione un qualunque disaccordo relativo alla sua interpretazione o alla sua applicazione, e se questi disaccordi non potranno essere risolti in altro modo, sarà, a seguito della richiesta di una delle parti del disaccordo che si sottoporrà alla Corte Internazionale di Giustizia.

### **Articolo 23**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri Stati a cui il Consiglio economico e sociale avrà mandato un invito a questo proposito.

La Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli Stati menzionati al primo paragrafo, che non hanno firmato la Convenzione possono aderire.

L'adesione si farà attraverso il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Ai fini della presente Convenzione, la parola "Stato" designerà pure tutte le colonie e i territori sotto tutela dipendenti dallo Stato che firma o ratifica la Convenzione, o vi aderirà, inoltre tutti i territori che questo Stato rappresenta sul piano internazionale.

#### ***Articolo 24***

La presente Convenzione entrerà in vigore al novantesimo giorno che seguirà la data di deposito del secondo strumento di ratificazione od adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà o aderirà dopo il deposito del secondo strumento di ratificazione od adesione, entrerà in vigore al novantesimo giorno dopo il deposito in questo Stato e del suo strumento di ratificazione o adesione.

#### ***Articolo 25***

Alla scadenza del termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le parti alla Convenzione possono denunciare con notifica

scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La notifica avrà effetto per la parte interessata un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### **Articolo 26**

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all' Articolo 23:

- a) le firme, le ratificazioni e le adesioni ricevute in applicazione dell' Articolo 23;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell' Articolo 24
- c) le denunce ricevute in applicazione dell' Articolo 25.

### **Articolo 27**

Ogni parte alla presente Convenzione si impegna a prendere, conformemente alla sua Costituzione, le misure legislative o altro, necessario per garantire l'applicazione della Convenzione.

### **Articolo 28**

Le disposizioni della presente Convenzione annullano o sostituiscono, tra le parti, le disposizioni degli strumenti internazionali menzionati ai capoversi 1, 2, 3 e 4 del secondo paragrafo del Preambolo; ognuno di questi strumenti sarà considerato come non più in vigore quando tutte le parti a questo atto saranno diventate parti della presente Convenzione.

Tratto da: Pace e Diritti umani



# Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

Proclamata dall'Assemblea Generale con risoluzione  
2263 (XXII) del 7 novembre 1967



## *L'Assemblea Generale,*

Considerando che I popoli delle Nazioni Unite hanno, nella Carta, riaffermato la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti di uomini e donne, Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani asserisce il principio della non-discriminazione e proclama che gli essere umani sono nati liberi ed uguali in dignità e diritti e che ognuno può beneficiare di tutti i diritti e di tutte le libertà lì contenute senza alcuna distinzione, incluso il sesso,

Tenendo conto delle risoluzioni, le dichiarazioni, delle convenzioni e delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e degli uffici specializzati designati ad eliminare tutte le forme di discriminazione e a promuovere uguali diritti per uomini e donne,

Preoccupata che, malgrado la carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli Accordi Internazionali sui Diritti Umani ed altre disposizioni delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati e malgrado il progresso fatto in materia di uguaglianza rispetto ai diritti, continua ad esistere una considerevole discriminazione contro le donne,

Considerando che la discriminazione contro le donne è incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società, che pregiudica la loro partecipazione, in termini di parità con gli uomini, nella vita politica, sociale, economica e culturale dei loro paesi e costituisce un ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità delle donne nel servire i loro paesi e l'umanità,

Tenendo ben presente il grande contributo dato dalle donne alla vita politica, economica e culturale ed il ruolo che ricoprono nella famiglia ed in particolare nella crescita dei figli,

Convinta che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace richiedono la massima partecipazione tanto delle donne quanto degli uomini in ogni campo,

Considerando che è necessario assicurare il riconoscimento universale nella legge e nei fatti del principio di uguaglianza tra uomini e donne.

Proclama solennemente questa dichiarazione:

### ***Articolo 1***

La discriminazione contro le donne, negando o limitando la loro uguaglianza di diritti rispetto agli uomini, è fondamentalmente ingiusta e costituisce un'offesa alla dignità umana.

### ***Articolo 2***

Devono essere assunte tutte le misure più appropriate per abolire leggi, ostacoli, regolamenti e pratiche esistenti che siano discriminanti contro le donne, e stabilire una protezione legale adeguata per uguali diritti degli uomini e delle donne, in particolare:

- a) Il principio di uguaglianza dei diritti deve essere inclusa nella costituzione o garantita altrimenti dalla legge;
- b) Strumenti internazionali delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati relativi all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne dovranno essere ratificati o resi disponibili e sviluppati pienamente tanto presto quanto possibile.

### **Articolo 3**

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per educare l'opinione pubblica ed orientare le aspirazioni nazionali verso lo sradicamento del pregiudizio e l'abolizione delle consuetudini e di tutte le altre pratiche che sono basate sull'idea dell'inferiorità delle donne.

### **Articolo 4**

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne termini uguali agli uomini, senza alcuna discriminazione:

- a) Il diritto di voto in tutte le elezioni e l'eligibilità nelle elezioni a tutti i corpi pubblicamente eletti;
- b) Il diritto di voto in tutti i pubblici referendum;
- c) Il diritto di assumere pubblici uffici e di esercitare tutte le pubbliche funzioni.

Tali diritti devono essere garantiti dalla legge.

### **Articolo 5**

Le donne dovranno avere gli stessi diritti degli uomini ad acquisire, cambiare o mantenere la loro nazionalità. Sposarsi ad uno straniero non inficerà automaticamente la nazionalità della moglie né la renderà apolide o le imporrà la nazionalità di suo marito.

### **Articolo 6**

1. Senza pregiudizio alla salvaguardia dell'unità e dell'armonia della famiglia, che rimane l'unità base di ogni società, dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate, specie quelle legislative,

per assicurare alle donne, sposate o nubili, uguali diritti come per gli uomini nel campo delle leggi civili ed in particolare:

- a. Il diritto di acquisire, amministrare, godere, disporre ed ereditare proprietà, incluse le proprietà acquisite durante il matrimonio;
  - b. Il diritto alla stessa capacità giuridica ed al suo esercizio;
  - c. Gli stessi diritti degli uomini relativamente alla legge sul movimento delle persone.
2. Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare il principio di uguaglianza di stato del marito e della moglie, ed in particolare:
- a. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini nella libera scelta dello sposo e di sposarsi solo con il loro libero e pieno consenso;
  - b. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini nel matrimonio e nella separazione. In ogni caso gli interessi dei bambini dovranno essere di primaria importanza;
  - c. I coniugi dovranno avere uguali diritti e doveri in materia di figli. In ogni caso gli interessi dei bambini dovranno essere di primaria importanza.
3. Il matrimonio dei bambini ed il fidanzamento delle ragazzine prima della pubertà dovranno essere proibiti, ed un'azione effettiva, inclusa nella legislazione, dovrà essere effettuata per specificare un'età minima per il matrimonio e resa

obbligatoria la registrazione del matrimonio in un registro ufficiale.

### **Articolo 7**

Tutte le norme penali che costituiscono discriminazione contro le donne dovranno essere abolite.

### **Articolo 8**

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate, includendole nei codici di legge, per combattere tutte le forme di traffico delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile

### **Articolo 9**

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle ragazze ed alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nell'educazione, a tutti i livelli, ed in particolare:

- a) Uguali condizioni di accesso e di studio nelle istituzioni educative di tutti i tipi, incluse le università e le professioni, le scuole tecniche e professionali;
- b) La stessa scelta dei curricula, gli stessi esami, il corpo insegnante con gli stessi standard di qualifica, gli stessi locali scolastici e gli strumenti della stessa qualità, che le istituzioni siano per entrambi i sessi o no;
- c) Uguali opportunità nel beneficiare della scolarizzazione o di altre garanzie scolastiche;
- d) Uguali opportunità nell'accedere a programmi di educazione continuativa, inclusi i programmi di alfabetizzazione degli adulti;

- e) Accesso alle informazioni educative per aiutare ad assicurare la salute ed il benessere della famiglia.

### **Articolo 10**

1. Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nel campo della vita economica e sociale, e in particolare:
  - a) Il diritto, senza discriminazione sulla base dello stato materiale o di altre basi, a ricevere un addestramento professionale, al lavoro, a scegliere liberamente una professione ed un impiego e allo sviluppo professionale;
  - b) Il diritto ad una stessa remunerazione degli uomini e ad una uguaglianza di trattamento a parità di lavoro dello stesso valore;
  - c) Il diritto al fine rapporto retribuito, privilegi pensionistici e fondi di sicurezza nei casi di disoccupazione, malattia, anzianità e incapacità a lavorare;
  - d) Il diritto a ricevere gli stessi assegni familiari degli uomini.
2. Per prevenire le discriminazioni contro le donne nel tener conto del matrimonio o della maternità e per assicurare l'effettivo diritto al lavoro, devono essere assunte misure per prevenire il loro licenziamento nei casi di matrimonio o maternità e provvedere ad una remunerazione nel periodo di maternità, con la garanzia di poter ritornare al vecchio impiego e di provvedere ai necessari servizi sociali inclusi i servizi per la cura dei minori.

3. Misure assunte per proteggere le donne in certi tipi di lavori, per ragioni inerenti la loro natura fisica, non devono essere viste come discriminatorie.

### ***Articolo 11***

1. Il principio di uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne richiede lo sviluppo in tutti gli Stati in accordo con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2. Le organizzazioni governative e non-governative e quelle individuali sono esortate, quindi, a fare tutto quanto in loro potere per promuovere lo sviluppo dei principi contenuti in questa dichiarazione.


Tratto e tradotto da Pace e Diritti umani



# Dichiarazione dei diritti del bambino

Proclamata dall'Assemblea Generale con risoluzione  
1385 (XIV) del 20 novembre 1959

Dal momento che i popoli delle Nazioni Unite hanno, nella Carta, riaffermato la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, ed hanno determinato la promozione del progresso sociale e migliori standard di vita per una più ampia libertà,



Dal momento che le Nazioni Unite hanno, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamato che ognuno è titolato a tutti i diritti e le libertà che li rivestono valore, senza distinzione di ogni tipo come la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, quella politica o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altro stato,

Dal momento che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e mentale, necessita di speciali attenzioni e cure, inclusa un'appropriate protezione legale, prima e dopo la sua nascita,

Dal momento che il bisogno per certe attenzioni è stato affermato nella Dichiarazione di Ginevra per i Diritti dei bambini nel 1924, e riconosciuta la Dichiarazione dei Diritti Umani e gli statuti di uffici specializzati e le organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere dei bambini,

Dal momento che il genere umano deve ai bambini il meglio di quanto ha,

Ora quindi,

L'Assemblea Generale

Proclama questa Dichiarazione dei Diritti del Bambino affinché egli possa avere una fanciullezza felice e godere del suo benessere, e per il bene della società, i diritti e le libertà qui riportate diano valore, e incitino parenti, uomini e donne in quanto individui, organizzazioni volontarie, autorità nazionali e governi a riconoscere questi diritti e a sforzarsi di farli osservare dalla legge e da altre misure che progressivamente saranno adottate in accordo ai seguenti principi:

### ***Principio 1***

Il bambino deve godere tutti i diritti più avanti riportati in questa Dichiarazione. Ogni bambino, senza alcuna eccezione, deve essere titolato a questi diritti, senza distinzione o discriminazione per quanto attiene la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica

o altro, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altra condizione, sua o della sua famiglia.

### ***Principio 2***

Il bambino deve godere di speciale protezione, e gli si devono opportunità e facilitazioni, con la legge o con altri strumenti, per metterlo in condizioni di poter svilupparsi fisicamente, mentalmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in maniera salutare e normale e in condizioni di libertà e dignità. Nell'emanazione di leggi a questo scopo, i migliori interessi per il bambino saranno la considerazione più importante.

### ***Principio 3***

Il bambino ha il diritto di avere un nome ed una nazionalità sin dalla sua nascita.

### ***Principio 4***

Il bambino deve godere i benefici della sicurezza sociale. Ha il diritto di crescere e svilupparsi in salute; a questo fine, speciale cura e protezione deve essere data tanto a lui che a sua madre, incluse le cure prima e dopo la nascita. Il bambino deve avere il diritto ad una nutrizione adeguata, ad una casa, al gioco e alle cure mediche.

### ***Principio 5***

Al bambino che sia fisicamente, mentalmente o socialmente handicappato deve essere trattato in modo particolare, educato e curato come richiesto dalla sua particolare condizione.

### ***Principio 6***

Il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, necessita di amore e comprensione. Egli dovrà, ovunque possibile, crescere nella cura e sotto la responsabilità dei suoi genitori, e, in ogni caso, in un'atmosfera affettuosa e di sicurezza morale e materiale; un bambino in tenera età non dovrà, salvo circostanze eccezionali, essere separato da sua madre. La società e le pubbliche autorità avranno il dovere di estendere cure particolari al bambino senza una famiglia e a quelli senza mezzi di supporto adeguati. E' preferibile che lo Stato paghi o fornisca altra assistenza per il mantenimento di un bambino appartenente ad una famiglia numerosa.

### ***Principio 7***

Il bambino ha diritto a ricevere un'educazione, che sarà libera ed obbligatoria, almeno a livello elementare. Gli sarà data un'educazione che promuova la sua cultura generale e lo metta in grado, sulla base di uguali opportunità, di sviluppare le sue capacità, il suo giudizio individuale, il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di diventare un utile membro della società.

Il miglior interesse per il bambino sarà il principio guida per coloro che saranno i responsabili della sua educazione e della sua guida; questa responsabilità è data principalmente ai suoi genitori.

Il bambino dovrà avere la piena opportunità di giocare e fare ricreazione, che dovrebbe perseguire gli stessi obiettivi dell'educazione; la società e le autorità pubbliche si sforzeranno di promuovere il godimento di questo diritto.

### ***Principio 8***

In tutte le circostanze il bambino dovrà essere il primo a ricevere protezione e conforto.

### ***Principio 9***

Il bambino dovrà essere protetto contro tutte le forme di negligenza, crudeltà e sfruttamento. Non dovrà essere il soggetto di traffico in qualsiasi forma.

Il bambino non deve essere ammesso al lavoro prima di un'età minima appropriata; in nessun caso si sarà causato o permesso di assumere un'occupazione o un impiego che possa pregiudicare la sua salute o l'educazione, o interferire col suo sviluppo fisico, mentale o morale.

### ***Principio 10***

Il bambino sarà protetto da pratiche che possano incoraggiare la discriminazione razziale, religiosa o ogni altra forma di discriminazione. Egli sarà cresciuto nello spirito di comprensione, tolleranza, amicizia tra i popoli, pace e fratellanza universale, e in piena consapevolezza che le sue energie e il suo talento dovranno essere indirizzati verso il servizio ai suoi simili.

Tratto e tradotto da: Pace e Diritti umani



# Convenzione sul diritto internazionale all'informazione

Aperto alla sottoscrizione dall'Assamblea Generale con  
risoluzione 630 (VII) il 16 dicembre 1952

Entra in vigore il 24 agosto 1962 in accordo con l'articolo  
VIII

## Preambolo

Gli Stati Contraendi,

Desiderando sviluppare il diritto dei loro popoli ad essere pienamente e realmente informati,

Desiderando sviluppare comprensione tra i loro popoli attraverso il libero flusso delle informazioni e delle opinioni,

Desiderando quindi proteggere il genere umano dal flagello della guerra, prevenire il ripresentarsi dell'aggressione da ogni fonte, e combattere ogni tipo di propaganda che sia pianificata o che possa provocare o incoraggiare una minaccia alla pace o a far breccia sulla pace o ad agire secondo forme di aggressione,

Considerando che nella sua seconda sessione regolare, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha raccomandato l'adozione di misure designate a combattere il propagarsi di notizie false o distorte tese a discreditare le relazioni amichevoli tra gli Stati,

Considerando, comunque, che ad oggi non è praticabile istituire, a livello internazionale, una procedura per verificare l'accuratezza delle notizie e che possa portare all'imposizione di pene per la pubblicazione di notizie false o distorte, Considerando, inoltre, che a prevenire la pubblicazione di notizie di questa natura o a ridurne gli effetti perniciosi, è soprattutto necessario promuovere una grande circolazione delle notizie ed innalzare il senso di responsabilità in tutti coloro che sono regolarmente impegnati nella diffusione delle notizie, Considerando che un mezzo effettivo per raggiungere questi fini è dare agli Stati toccati da una notizia, che essi considerano falsa o distorta e che è divulgata da un'agenzia giornalistica, la possibilità di assicurare grande pubblicità alle loro rettifiche, Considerando che la legislazione di certi Stati non supporta il diritto di rettifica di cui governi stranieri possano disporre per loro stessi, e che è quindi preferibile istituire un diritto a livello internazionale, e Avendo deciso di concludere l'Incontro dedicato allo scopo, Ha raggiunto il seguente accordo:

### **Articolo 1**

Per gli scopi della presente Convenzione:

1. "Invio di notizie" significa nuovo materiale trasmesso per scrittura o per mezzo di telecomunicazioni, nella forma consueta impiegata dalle agenzie di comunicazione nel trasmettere materiale giornalistico, prime pubblicazioni, a giornali, periodici e organizzazioni mediatiche.

2. “Agenzia Informativa” significa un’organizzazione di stampa, radiofonica, film, televisiva o fac-simile, pubblica o privata, regolarmente impegnata nella raccolta e divulgazione di materiale giornalistico, creata e organizzata da leggi e regolamenti dello Stato Contraente in cui l’organizzazione centrale è domiciliata e in cui, in ogni Stato Contraente in cui essa opera, agisce sotto le leggi ed i regolamenti di quello Stato.
3. “Corrispondente” significa un rappresentante nazionale dello Stato Contraente o un impiegato individuale di un’agenzia informativa di uno Stato Contraente che in entrambi i casi è regolarmente impegnato nella raccolta e nella pubblicazione di materiale giornalistico, e che quando opera fuori dal suo Stato, è identificato come un corrispondente tramite passaporto valido o da documento similare accettato internazionalmente.

## **Articolo 2**

1. Riconoscendo che la responsabilità professionale di corrispondenti ed agenzie informative richiedono di riportare fatti senza alcuna discriminazione e nei loro propri contesti e quindi di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per promuovere la comprensione internazionale e la cooperazione e di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, Considerando anche che, in quanto materia di etica professionale, tutti i corrispondenti e le agenzie informative dovrebbero, nel caso di nuovi dispacci trasmessi o pubblicizzati tramite loro e che si siano dimostrati

falsi o distorti, seguire la pratica in uso di trasmissione tramite i soliti canali o di rettifiche pubbliche di tali dispacci, Lo Stato Contraente concorda che nei casi in cui lo Stato Contraente contesta che un dispaccio informativo sia capace di offendere le sue relazioni con altri Stati o il suo prestigio nazionale o la dignità trasmessa da un paese all'altro da corrispondenti o agenzie d'informazione di uno Stato Contraente o non-Contraente e che notizie pubblicate o distribuite siano false o distorte, esso può sottomettere la sua versione dei fatti (da qui in poi definito "Comunicato stampa") allo Stato Contraente all'interno del cui territorio tale dispaccio sia stato pubblicato o distribuito. Una copia del Comunicato stampa sarà inviata allo stesso tempo al corrispondente o all'agenzia informativa per correggere il dispaccio in questione.

2. Un Comunicato stampa deve essere redatto in riferimento ai dispacci e non devono contenere commenti o espressioni di opinione. Non dovrebbe essere più lungo del necessario a correggere il presunto errore o distorsione e deve essere accompagnato da una copia fedele del dispaccio così come pubblicato o distribuito e con l'evidenza che il dispaccio è stato trasmesso dall'estero da un corrispondente o da un'agenzia informativa.

### **Articolo 3**

1. Considerando un possibile ritardo e comunque non oltre cinque giorni impegnativi dalla data di ricevimento di un Comunicato stampa trasmesso in accordo a quanto previsto dall'articolo II, Uno

Stato Contraente, qualunque sia la sua opinione circa i fatti in questione, dovrà:

- a) Rilasciare il Comunicato stampa ai corrispondenti e alle agenzie informative operanti sul suo territorio attraverso i canali consueti usati per rilasciare notizie riguardanti la pubblicazione di affari internazionali; e
  - b) Trasmettere il Comunicato stampa all'ufficio centrale delle agenzie informative i cui corrispondenti erano responsabili dell'origine del dispaccio in questione, se tali uffici centrali sono presenti sul suo territorio.
2. Nel caso in cui uno Stato Contraente non si attiene agli obblighi del presente articolo, con rispetto al Comunicato stampa di un altro Stato Contraente, quest'ultimo può assumere, sulla base della reciprocità, un analogo trattamento rispetto ad un Comunicato stampa successivamente inviatogli dallo Stato inadempiente.

#### **Articolo 4**

1. Se qualcuno degli Stati Contraenti a cui è stato trasmesso un Comunicato stampa in accordo all'articolo II sbaglia a rispondere, entro i limiti temporali stabiliti, gli obblighi sono riportati nell'articolo III, lo Stato Contraente che eserciti il diritto di rettifica può inviare il suddetto Comunicato stampa unitamente ad una copia fedele del dispaccio come pubblicato o distribuito, al Segretariato Generale delle Nazioni Unite e dovrà allo stesso tempo notificarlo allo Stato accusato di quanto ha fatto. Quest'ultimo Stato, può, entro cinque giorni dal ricevimento della

notifica, inviare i suoi commenti al Segretariato Generale, che riferirà solo alle asserzioni di chi ha riconosciuto gli obblighi di cui all'articolo III.

2. Il Segretariato generale dovrà in ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento del Comunicato stampa, dare pubblicità appropriata attraverso i canali informativi a sua disposizione a tale Comunicato stampa, insieme al dispaccio e ai commenti, se ve ne sono, sottomessi ad esso dallo Stato accusante.

### **Articolo 5**

Ogni disputa tra due o più Stati Contraendi riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non è soggetta a negoziazioni sarà riportata per le decisioni in seno alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che gli Stati Contraendi non si accordino per un altro modo di trattare la controversia.

### **Articolo 6**

1. La presente Convenzione sarà disponibile per la sottoscrizione degli Stati Membri delle Nazioni Unite, ad ogni Stato invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla Libertà d'Informazione tenuta a Ginevra nel 1948 e ad ogni altro Stato che l'Assemblea Generale possa, per risoluzione, dichiarare che ne abbia la facoltà
2. La presente Convenzione sarà ratificata in allegato dagli Stati sottoscrittori in conformità con i loro processi costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

### **Articolo 7**

1. La presente Convenzione sarà disponibile per l'adozione da parte degli Stati di cui all'articolo VI (1).
2. L'adozione sarà effettiva dopo il deposito di uno strumento di adozione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

### **Articolo 8**

Quando sei degli Stati riportati all'articolo VI (1) avranno depositato i loro strumenti di ratifica o adozione, la presente Convenzione sarà operativa tra loro dal trentesimo giorno dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica o adozione. Diverrà vincolante per ogni Stato che ratifica o adotta dopo quella data, dal trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica o adozione.

### **Articolo 9**

Le disposizioni della presente Convenzione saranno estese o applicate ugualmente a Stati metropolitani contraenti e a tutti i territori, siano essi Non-autogovernati, Amministrati fiduciariamente o Territori coloniali, che siano amministrati o governati da Stati Metropolitani.

### **Articolo 10**

Ogni Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione notificandolo al Segretariato Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica del Segretariato Generale.

### **Articolo 11**

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data di denuncia che riduce il numero di Parti effettive minori di sei.

### **Articolo 12**

1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere fatta ogni volta da ogni Contraente per mezzo di notifica al Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale deciderà sui passi, eventuali, da intraprendere per rispettare tale richiesta.

### **Articolo 13**

1. Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui all'articolo VI (1) come segue:
  - (a) Sottoscrizioni, ratifiche adozioni ricevute in accordo agli articoli VI e VII;
  - (b) La data in cui tale Convenzione entra in vigore in accordo all'articolo VIII;
  - (c) Le denunce ricevute in accordo all'articolo X;
  - (d) L'abrogazione in accordo all'articolo XI;
  - (e) Le notifiche ricevute in accordo all'articolo XII.

### **Articolo 14**

1. La presente Convenzione, di cui ai testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo è ugualmente autentica, sarà depositata nell'archivio delle Nazioni Unite.

2. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata ad ogni Stato di cui all'articolo VI (1).
3. La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario delle Nazioni Unite nella data in cui entrerà in vigore.

Tratto e tradotto da: Pace e Diritti umani



# Convenzione sulla Schiavitù

Entrata in vigore il 9 marzo 1927 in accordo con l'art. 12.



Dal momento che i firmatari della Carta Generale della Conferenza di Bruxelles del 1889-90 dichiararono che erano equamente animati dalla

ferma intenzione di porre una fine al traffico degli schiavi africani,

Dal momento che i firmatari della Convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, a revisione della Carta Generale di Berlino del 1885 e della Carta Generale e Dichiarazione di Bruxelles del 1890, affermarono la loro intenzione di assicurare la completa soppressione della schiavitù in tutte le sue forme e degli schiavi venduti per terra e per mare,

Prendendo in considerazione il resoconto della Commissione Temporanea sulla Schiavitù nominata dal Consiglio della Lega delle Nazioni nel giugno del 1924,

Desiderando completare ed estendere il lavoro compiuto sotto la Carta di Bruxelles e trovare un mezzo per dare un effetto pratico in tutto il mondo a tali intenzioni come fu espresso a riguardo della vendita di schiavi e della schiavitù dai sottoscrittori della Convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario condurre a tal fine piani più dettagliati rispetto a quanto contenuto in quella Convenzione,

Considerando, inoltre, che è necessario prevenire il lavoro forzato dallo svilupparsi in condizioni analoghe alla schiavitù, abbiamo deciso di giungere ad una Convenzione e di esserci di comune accordo nominati loro Plenipotenziari [nomi omissi]

... abbiamo raggiunto l'accordo che segue:

### **Articolo 1**

Allo scopo di questa Convenzione, sono state adottate in accordo le seguenti definizioni:

- (1) La schiavitù è lo stato o la condizione di persone su cui sono esercitati alcuni o tutti i poteri del diritto di proprietà.
- (2) Il commercio dello schiavo include tutti gli atti relativi alla cattura, l'acquisto o la vendita di una persona con l'intento di ridurlo in schiavitù; tutti gli atti che implicano l'acquisto di uno schiavo con l'intento di venderlo o scambiarlo; tutti gli atti di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquisito con l'intento di venderlo o scambiarlo, e, in generale, ogni atto di vendita o trasporto in schiavitù.

### **Articolo 2**

Le Alte Parti Sottoscriventi intraprendono, ognuno nel rispetto dei territori posti sotto la loro sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, per quanto non abbiano già adottato le misure necessarie:

- (a) La prevenzione e la soppressione della vendita degli schiavi
- (b) La completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme progressivamente e per quanto possibile.

### **Articolo 3**

Le Alte Parti Contraenti concordano di adottare tutte le misure più appropriate con l'ottica di prevenire e sopprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto di schiavi nelle loro acque territoriali e su tutte le navi battenti le loro bandiere.

Le Alte Parti Contraenti concordano di negoziare al più presto possibile una Convenzione generale con riferimento alla vendita di schiavi che darà loro i diritti e imporrà loro i doveri della stessa natura come quelli forniti dalla Convenzione del 17 giugno 1925, relativa al Commercio Internazionale delle Armi (articoli 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4 e 5 della Sezione II dell'Annesso II) con i necessari adattamenti, avendo compreso che questa Convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di ogni Alta Parte Contraente in una posizione diversa da quella delle altre Alte Parti Contraenti.

Si è anche compreso che, prima o dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione generale, le Alte Parti Contraenti sono pienamente libere di concludere tra loro, senza, comunque, derogare dai principi riportati dal precedente paragrafo, speciali accordi che, a ragione

delle loro peculiari situazioni, potrebbero sembrare adatti a portare al più presto alla completa scomparsa del commercio degli schiavi.

#### **Articolo 4**

Le Alte Parti Contraenti daranno all'altra ogni collaborazione con l'obiettivo di assicurare l'abolizione della schiavitù ed il commercio degli schiavi.

#### **Articolo 5**

Le Alte Parti Contraenti riconoscono che il ricorso al lavoro forzato o obbligato può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna nel rispetto dei territori posti sotto la loro sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire il lavoro forzato o obbligato dallo svilupparsi in condizioni analoghe alla schiavitù.

Si concorda che:

- (1) Soggetto ad un periodo transitorio come riportato al paragrafo (2) seguente, il lavoro forzato o obbligato si potrà esigere solo a fini di pubblica utilità.
- (2) Nei territori in cui il lavoro forzato o obbligato sopravvive ancora per fini diversi da quelli di pubblica utilità, le Alte Parti Sottoscriventi si sforzeranno progressivamente e al più presto possibile per porre fine alla pratica. Per quanto tale lavoro forzato o obbligato possa ancora esistere, questo tipo di lavoro dovrà avere un carattere invariabilmente eccezionale, riceverà sempre un'adeguata remunerazione e non implicherà l'allontanamento dei lavoratori dal loro solito luogo di residenza.

- (3) In tutti i casi, la responsabilità di ogni ricorso al lavoro forzato o obbligato resterà di competenza delle autorità centrali del territorio interessato.

### **Articolo 6**

Coloro delle Alte Parti Contraenti le cui leggi attualmente non sono adeguate a punire le infrazioni di leggi e regolamenti emanati con l'ottica di dare effetto agli obiettivi della presente Convenzione si impegnano ad adottare le necessarie misure con severe pene che possono essere imposte in riferimento a tali infrazioni.

### **Articolo 7**

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a comunicare ad ogni altro ed al Segretariato Generale delle lega delle Nazioni ogni legge e regolamento che possono emanare con l'ottica di applicare le prescrizioni della presente Convenzione.

### **Articolo 8**

Le Alte Parti Contraenti concordano che le contese occorrenti tra di loro relativamente all'interpretazione o all'applicazione di questa Convenzione dovranno, se non possono essere risolte da negoziati diretti, essere riportate per le decisioni alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Nel caso che ciascuno o entrambi gli Stati Parte per tale disputa non dovessero essere Parti al Protocollo del 16 dicembre 1920, riferito alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la contesa dovrà essere riportata, a scelta delle Parti ed in accordo con le procedure costituzionali di ogni Stato, o presso la Corte Permanente di Giustizia Internazionale o ad una Corte di arbitrato costituita in accordo con la

Convenzione del 18 ottobre 1907, per il Pacifico Accordo delle Dispute Internazionali, o a qualche altra Corte di arbitrato.

### ***Articolo 9***

Al momento della sottoscrizione o della ratifica o dell'adozione, ogni Alta Parte Contraente può dichiarare che la sua accettazione della presente Convenzione non si applica, a parte o a tutti i territori posti sotto la propria sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela, il rispetto di tutte o qualcuna delle condizioni previste nella presente Convenzione; esso può di conseguenza applicare separatamente ognuna di loro o rispettare qualche condizione a cui ognuno può non essere Parte.

### ***Articolo 10***

Nel caso di un'Alta Parte Contraente che desideri denunciare la presente Convenzione, la denuncia dovrà essere notificata per iscritto al Segretariato Generale della Lega delle Nazioni, che a sua volta comunicherà una copia autentica certificata a tutte le altre Alte Parti Contraenti, informandoli della data in cui è stata ricevuta. La denuncia avrà solo effetto in riferimento allo Stato notificante, e un anno dopo che la notifica abbia raggiunto il Segretariato Generale della Lega delle Nazioni.

La denuncia può anche essere fatta separatamente rispetto ad ogni territorio posto sotto la propria sovranità, giurisdizione, protezione, controllo o tutela.

### ***Articolo 11***

La presente Convenzione, che riporterà la data odierna e di cui i testi francese e inglese sono entrambi autentici,

rimarrà a disposizione per la firma di ogni Stato Membro della Lega delle Nazioni fino al 1 aprile 1927.

Il Segretario Generale della Lega delle Nazioni porterà di conseguenza la presente Convenzione all'attenzione degli Stati che non l'hanno firmata, inclusi gli Stati che non sono Membri della Lega delle Nazioni, e li inviterà a sottoscriverla.

Uno Stato desideroso di accedere alla Convenzione notificherà la sua intenzione per iscritto al Segretario Generale della Lega delle Nazioni e trasmettergli lo strumento di accesso, che sarà depositato negli archivi della Lega.

Il Segretario Generale trasmetterà immediatamente a tutte le altre Alte Parti Contraenti una copia autentica certificata della notifica e dello strumento di adesione, informandoli della data in cui li ha ricevuti.

### **Articolo 12**

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati nell'ufficio del segretario Generale della Lega delle Nazioni. Il Segretario Generale informerà tutte le Alte Parti Contraenti di tale deposito.

La Convenzione diverrà operativa per ogni Stato dalla data di deposito della sua ratifica o della sua adesione.

IN FEDE DI CUI i Plenipotenziari sottoscrittori la presente Convenzione.

Redatta a Ginevra il giorno 25 settembre 1926, in una copia, che sarà depositata negli archivi della Lega delle Nazioni. Una copia certificata sarà inoltrata ad ogni Stato contraente.

Tratto e tradotto da: Pace e Diritti umani



# Convenzione sul lavoro forzato

Convenzione (N° 29) Relativa al Lavoro Forzato

Adottata il 28 giugno 1930 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua quattordicesima sessione

Entrata in vigore il 1 maggio 1932 in accordo con l'articolo 28



## ***La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale sul Lavoro,***

Essendo stata convocata a Ginevra dal Potere Governativo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua quattordicesima sessione il 10 giugno 1930, e Avendo deciso

sull'adozione di certe proposte inerenti il lavoro forzato o obbligato, che è incluso nel primo punto dell'agenda dell'incontro, e

Avendo determinato che queste proposte assumeranno la forma di Convenzione internazionale,

Adotta in questo 28° giorno di giugno dell'anno 1930 la seguente Convenzione, che può essere citata come la Convenzione sul lavoro forzato o obbligato, 1930, per ratifica dei suoi Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in accordo con le indicazioni della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

### ***Articolo 1***

1. Ogni membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica questa Convenzione si impegna ad abolire l'uso del lavoro forzato o obbligato in tutte le sue forme nel più breve periodo possibile.
2. In vista della completa abolizione, il ricorso al lavoro forzato o obbligato può essere fatto, durante un periodo transitorio, solo a scopi pubblici e come misura eccezionale, soggetto alle condizioni ed alle garanzie riportate in seguito.
3. Alla fine del periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, e quando il Potere Governativo dell'Ufficio Internazionale del lavoro prepara la relazione prevista dall'articolo 31 oltre riportato, il detto Potere Governativo dovrà considerare la possibilità dell'abolizione del lavoro forzato o obbligato in tutte le sue forme senza ulteriori periodi di transizione ed il desiderio di

porre questo problema nell'agenda della Conferenza.

## **Articolo 2**

1. Per gli scopi di questa Convenzione il termine "lavoro forzato o obbligato" deve intendersi come ogni lavoro o servizio esatto da qualche persona sotto la minaccia di qualche pena e per cui la detta persona non si è offerta volontariamente.
2. Ciononostante, per gli scopi di questa Convenzione il termine "lavoro forzato o obbligato" non include:
  - (a) Ogni lavoro o servizio esatto in virtù di leggi sul lavoro obbligato per servizio militare e di puro carattere militare;
  - (b) Ogni lavoro o servizio che sia parte delle normali obbligazioni civiche per cittadini di paesi pienamente auto-governati;
  - (c) Ogni lavoro o servizio esatto da ogni persona come conseguenza di una condanna in un tribunale, considerando che detto lavoro o servizio è svolto sotto la supervisione ed il controllo di pubblica autorità e che detta persona non è impegnata o a disposizione di privati cittadini, imprese o associazioni;
  - (d) Ogni lavoro o servizio esatto in casi di emergenza, come per esempio, in caso di guerra o di calamità o gestione di calamità, come incendi, inondazioni, carestie, terremoti, epidemie violente o malattie zoologiche, invasioni di animali, insetti o pesti vegetali, e in generale ogni circostanza

che possa mettere in pericolo l'esistenza del benessere di una parte o di tutta la popolazione;

- (e) Servizi minori comunali del tipo che, essendo svolti da membri della comunità nell'interesse diretto di detta comunità, provvedono a che i membri della comunità o i loro diretti rappresentanti debbano avere il diritto di essere consultati relativamente a tali servizi.

### **Articolo 3**

Per gli scopi di questa Convenzione il termine "Autorità competente" avrà il significato sia di un'autorità del paese metropolita sia l'autorità centrale più alta nei territori controllati.

### **Articolo 4**

1. L'autorità competente non imporrà o permetterà l'imposizione di lavoro forzato o obbligato al solo beneficio di privati siano individui, imprese o associazioni.
2. La dove tale lavoro forzato o obbligato al solo beneficio di privati siano individui, imprese o associazioni esista alla data in cui i Membri che ratificano questa Convenzione siano registrati dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, I Membri devono abolire completamente tale lavoro forzato o obbligato dalla data in cui tale Convenzione entra in vigore per quei Membri.

### **Articolo 5**

1. Nessuna concessione garantita a individui, imprese o associazioni dovrà implicare una qualche forma di lavoro forzato o obbligato per la produzione o la raccolta di prodotti che tali individui, imprese o associazioni utilizzano o commerciano.

2. La dove esistono concessioni contenenti condizioni come il lavoro forzato o obbligato, tali condizioni dovranno essere rescisse al più presto possibile, per essere conformi all'articolo 1 di questa Convenzione.

### **Articolo 6**

Funzionari amministrativi, anche quando hanno il dovere di incoraggiare le popolazioni sotto il loro controllo ad assumere una qualche forma di lavoro, non dovranno porre costrizioni su dette popolazioni o su ogni singolo individuo che lavori per privati siano essi cittadini, imprese o associazioni.

### **Articolo 7**

1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non devono ricorrere al lavoro forzato o obbligato.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative possono, con l'esplicito permesso delle autorità competenti, far ricorso al lavoro forzato o obbligato, soggetti alle condizioni dell'articolo 10 di questa Convenzione.
3. I capi che sono debitamente riconosciuti e che non ricevono una remunerazione adeguata in altre forme, possono godere di servizi privati, soggetti alle regole dovute e verificando che le misure necessarie siano adottate per evitare abusi.

### **Articolo 8**

1. La responsabilità di ogni decisione per fare ricorso al lavoro forzato o obbligato dovrà risiedere con l'autorità civile più alta del territorio controllato.
2. Tuttavia, quell'autorità può delegare i poteri alle più alte autorità locali per esigere lavoro forzato o obbligato che non implichi la rimozione dei lavoratori dal luogo della loro residenza abituale. Quell'autorità può anche delegare, per certi periodi e in certe condizioni così come previsto dai dettati dell'articolo 23 di questa Convenzione, i poteri alle autorità locali più alte per esigere lavoro forzato o obbligato che implichi l'allontanamento dei lavoratori dal luogo di residenza abituale al solo scopo di facilitare i movimenti dei funzionari dell'amministrazione, quando in servizio, e per il trasporto di beni governativi.

### **Articolo 9**

Eccetto a quanto altrimenti previsto dall'articolo 10 di questa Convenzione, ogni autorità competente ad esigere lavoro forzato o obbligato dovrà, prima di assumere la decisione di far ricorso a tale lavoro, verificare:

- (a) Che il lavoro da fare o il servizio che deve essere reso sia di importanza diretta alla comunità chiamata a fare il lavoro o a rendere il servizio;
- (b) Che il lavoro o il servizio sia attuale o di immediata necessità;
- (c) Che è stato impossibile ottenere lavoro volontario per svolgere l'attività o rendere il servizio offrendo tariffe salariali o condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelli prevalenti nell'area interessata da lavori o servizi simili; e

- (d) Che il lavoro o il servizio non graverà molto a lungo sulla popolazione interessata, avendo riguardo al lavoro disponibile e alla sua capacità di svolgere il lavoro.

### **Articolo 10**

1. Il lavoro forzato o obbligato esatto come tassa ed il lavoro forzato o obbligato a cui si ricorre per l'esecuzione di lavori pubblici da capi che esercitano funzioni amministrative devono essere progressivamente aboliti.
2. Il lavoro forzato o obbligato esatto come tassa ed il lavoro forzato o obbligato a cui si ricorre per l'esecuzione di lavori pubblici da capi che esercitano funzioni amministrative, l'autorità interessata deve prima verificarlo.
  - (a) Che il lavoro da fare o il servizio che deve essere reso sia di importanza diretta alla comunità chiamata a fare il lavoro o a rendere il servizio;
  - (b) Che il lavoro o il servizio sia attuale o di immediata necessità;
  - (c) Che il lavoro o il servizio non graverà molto a lungo sulla popolazione interessata, avendo riguardo al lavoro disponibile e alla sua capacità di svolgere il lavoro.
  - (d) Che il lavoro o il servizio non comportano la rimozione dei lavoratori dal loro luogo usuale di residenza;
  - (e) Che l'esecuzione del lavoro o l'erogazione di servizio sarà diretto in accordo con le esigenze religiose, di vita sociale ed agricole.

## **Articolo 11**

1. Solo gli adulti maschi abili fisicamente con un'età apparente non inferiore a 18 anni e non più di 45 possono essere chiamati a svolgere lavoro forzato o obbligato. Eccetto quei tipi di lavori contemplati nell'articolo 10 di questa Convenzione, si applicheranno le seguenti limitazioni e condizioni:
  - (a) Ovunque possibile per prima cosa un funzionario medico nominato dall'amministrazione verifica che le persone interessate non soffrano di malattie infettive o contagiose e che questi siano fisicamente adatti per il lavoro richiesto e nelle condizioni in cui devono svolgerlo;
  - (b) Esenzione di insegnanti di scuola, alunni e funzionari dell'amministrazione in generale;
  - (c) Il mantenimento in ogni comunità di un numero di adulti maschi fisicamente abili indispensabili per la famiglia e la vita sociale;
2. Rispetto per i legami coniugali e familiari;
3. Ai sensi del sottoparagrafo (c) del paragrafo precedente, le regole previste dall'articolo 23 di questa Convenzione fisseranno la porzione di residenti adulti maschi fisicamente abili, da riservare in ogni momento per lavoro forzato o obbligato, considerando sempre che tale porzione non potrà in nessun caso superare il 25%. Nel fissare questa proporzione l'autorità competente terrà conto della densità della popolazione, del suo sviluppo sociale e fisico, delle stagioni, e del

lavoro che deve essere svolto dalle persone impegnate in altre faccende proprie nelle loro località, e, generalmente, dovranno avere riguardo per l'economia e le necessità sociali della vita normale della comunità interessata.

### **Articolo 12**

1. Il periodo Massimo per cui ogni persona può essere cooptata per lavori forzati o obbligati di tutti I tipi in ogni periododi dodici mesi non dovrà eccedere I sei giorni, includendo il tempo speso per andare e tornare dal luogo di lavoro.
2. Ad ogni persona da cui si esige lavoro forzato o obbligato deve essere fornito un certificato che indichi i periodi in cui ha completato tali lavori.

### **Articolo 13**

1. Le normali ore di lavoro di ogni persona da cui si esige lavoro forzato o obbligato dovrà essere lo stesso di quello prevalente nei casi di lavoro volontario, e le ore lavorate in eccesso oltre le ore di lavoro normale dovranno essere remunerate alle paghe prevalenti dei casi di lavoro straordinario volontario.
2. Un giorno settimanale di riposo dovrà essere garantito a tutte le persone da cui è esatto il lavoro forzato o obbligato di ogni tipo e questo giornodovrà coincidere quanto più possibile con il giorno fissato dalla tradizione o dall'usanza dei territori o delle regioni interessate.

### **Articolo 14**

1. Con l'eccezione del lavoro forzato o obbligato previsto dall'articolo 10 di questa Convenzione, il lavoro forzato o obbligato di ogni tipo dovrà essere remunerato in contanti con un salario non inferiore di quelli prevalenti per simili tipi di lavoro o nei distretti in cui il lavoro è impiegato o nei distretti in cui il lavoro è reclutato, altrimenti può essere più alto.
2. Nei casi di lavoro a cui i capi fanno ricorso nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, dovrà essere introdotto al più presto possibile il pagamento dei salari come previsto al comma precedente.
3. Il salario dovrà essere pagato ad ogni lavoratore individualmente e non al suo capo tribale o ad ogni altra autorità.
4. Ai fini del calcolo del salario i giorni spesi per andare e tornare dal lavoro dovranno essere considerati come giorni lavorativi.
5. Niente in questo articolo impedisce che forniture ordinarie siano date come parte del salario, tali forniture saranno almeno equivalenti in valore alla moneta di pagamento che sarà adottata, ma le deduzioni dai salari non dovranno essere fatte sia per il pagamento di tasse che per cibo speciale, vestiti o alloggi forniti ad un lavoratore allo scopo di mantenerlo in una condizione appropriata per svolgere il suo lavoro in speciali condizioni d'impiego o per la fornitura di strumenti di lavoro.

### **Articolo 15**

1. Ogni legge o regolamenti relativi alla compensazione dei lavoratori a causa di incidenti

o malattie causate dal lavoro svolto ed ogni legge o regolamenti che prevedano la compensazione per dipendenti deceduti o lavoratori inabilitati che sono o saranno in forza nei territori interessati, saranno ugualmente applicati alle persone da cui il lavoro forzato o obbligato è esatto ed ai lavoratori volontari.

2. In ogni caso sarà fatto obbligo ad ogni autorità che impieghi lavoratori in condizioni di lavoro forzato o obbligato assicurare la sussistenza di ogni simile lavoratore che, per incidente o malattia sopravvenuta a causa del suo lavoro, sia reso totalmente o parzialmente incapace di provvedere a se stesso, e di prevedere misure per assicurare il mantenimento di ogni persona dipendente da tale lavoratore nel caso di sua incapacità o decesso avvenuto a causa del suo lavoro.

### **Articolo 16**

1. Eccetto i casi di speciale necessità, le persone da cui è esatto lavoro forzato o obbligato non dovrà essere trasferito a distretti dove il cibo ed il clima differiscono tanto sensibilmente da quelli in cui sono stati abituati per non minare la loro salute.
2. In nessun caso sarà permesso il trasferimento di tali lavoratori a meno non siano strettamente adottate tutte le misure relative all'igiene e alla sistemazione che si rendano necessari per adattare tali lavoratori alle condizioni ed alla salvaguardia della loro salute.
3. Quando tali trasferimenti non possono essere evitati, dovranno essere adottate misure di

graduale abitudine alle nuove condizioni di dieta e di clima da competenti consigli medici.

4. Nei casi in cui a tali lavoratori viene richiesto di svolgere un lavoro regolare a cui non siano abituati, devono essere prese delle misure per assicurare loro l'abitudine ad esso specialmente mediante educazione progressiva ed ore di lavoro con intervalli e ogni incremento o miglioramento di dieta che possa rendersi necessario.

### **Articolo 17**

Prima di consentire il ricorso al lavoro forzato o obbligato per lavori di costruzione o manutenzione che obblighi i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per periodi considerevoli, le competenti autorità dovranno verificare:

1. Che tutte le misure necessarie siano prese a salvaguardia della salute dei lavoratori e per garantire le necessarie cure mediche, e, in particolare (a) che i lavoratori siano esaminati da un punto di vista medico prima che il lavoro cominci e ad intervalli regolari di tempo durante il corso del servizio, (b) che ci sia un adeguato staff medico, provvisto di farmacie, infermerie, ospedali e macchinari necessari per ogni evenienza, e (c) che ci siano le condizioni sanitarie sul luogo di lavoro, nella fornitura di acqua potabile, di cibo, di carburante, e utensili da cucina, e, dove necessario, di alloggi e abiti che siano soddisfacenti;
2. Che precise sistemazioni siano fatte per assicurare la sussistenza delle famiglie dei lavoratori, in particolare facilitando la rimessa alla

- famiglia, con metodo sicuro, di parti dei salari a richiesta o col consenso dei lavoratori;
3. Che il viaggio dei lavoratori da e per il luogo di lavoro sia fatto a spese e sotto la responsabilità dell'amministrazione, che faciliterà tali viaggi facendo pieno uso di tutti i mezzi di trasporto disponibili;
  4. Che, in caso di malattia o incidente che causi l'invalidità al lavoro per una certa durata, il lavoratore sia rimpatriato a spese dell'amministrazione;
  5. Che ad ogni lavoratore che possa richiedere di rimanere come lavoratore volontario alla fine del suo periodo di lavoro forzato o obbligato gli sia concessa tale possibilità senza che, per un periodo di due anni, perda il suo diritto al rimpatrio gratuito.

### **Articolo 18**

1. Lavoro forzato o obbligato per il trasporto di persone o beni, come il lavoro dei facchini o scaricatori di porto, dovrà essere abolito nel periodo più breve possibile. Tuttavia la competente autorità promulgherà regolamenti per determinare, tra gli altri, (a) che tale lavoro venga impiegato solo allo scopo di facilitare il movimento dei funzionari dell'amministrazione, quando sono in servizio, o per il trasporto di beni governativi, o, in caso di necessità molto urgenti, il trasporto di persone oltre a quello dei funzionari, (b) che i lavoratori impiegati siano certificati da personale medico per essere abili fisicamente, la dove il personale medico sia disponibile, e che dove tali

esami medici non siano praticabili le persone impiegate come lavoratori siano ritenute responsabili nell'assicurare che siano fisicamente idonei e non soffrano di malattie infettive o contagiose, (c) il massimo carico che tali lavoratori posso trasportare, (d) la massima distanza dalle loro case a cui possono essere tenuti, (e) il massimo numero di giorni del mese o di altro periodo per cui possono essere tenuti, inclusi i giorni necessari per ritornare alle loro case, e (f) le persone che abbiano titolo a richiedere queste forme di lavoro forzato o obbligato ed il limite a cui sono autorizzate a chiederlo.

2. Nel fissare i riferimenti massimi per quanto ai punti (c), (d) e (e) nel precedente paragrafo, l'autorità competente dovrà avere riguardo per tutti i fatti rilevanti, includendo lo sviluppo fisico della popolazione da cui i lavoratori sono reclutati, la natura del paese in cui questi devono viaggiare e le condizioni climatiche.
3. L'autorità competente provvederà inoltre che il normale viaggio giornaliero di tali lavoratori non ecceda la distanza corrispondente ad un giorno medio di lavoro di otto ore, si intende che il calcolo sarà fatto non solo sul peso che deve essere trasportato e la distanza che deve essere coperta, ma anche della natura della strada, la stagion ed altri fattori rilevanti, e che, dove richieste ore di viaggio oltre la normale giornata di lavoro, che questi siano remunerati con paga più alta delle paghe normali.

## **Articolo 19**

1. L'autorità competente dovrà solo autorizzare il ricorso a coltivazioni obbligate come metodo precauzionale contro la carestia o a mancanza di forniture alimentari e sempre sotto la condizione che il cibo o del prodotto rimanga di proprietà dei singoli o della comunità che lo ha prodotto.
2. Questo articolo non contiene nulla che abroghi l'obbligo ai membri di una comunità, dove la produzione è organizzata su base collettiva in virtù di leggi o consuetudini e dove la procedura o ogni profitto acquisito dalla vendita di essa rimanga di proprietà della comunità, di svolgere il lavoro richiesto alla comunità in virtù di leggi o consuetudini.

### ***Articolo 20***

Leggi punitive collettive per cui una comunità può essere sancita per crimini commessi da ognuno dei suoi membri non dovrà contenere riferimenti al lavoro forzato o obbligato della comunità come metodo punitivo.

### ***Articolo 21***

Il lavoro forzato o obbligato non dovrà essere usato per lavori sottoterra in miniere.

### ***Articolo 22***

La relazione annuale che i Membri ratificanti questa Convenzione concordano di fare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e nelle misure che essi hanno assunto per dare effetto alle disposizioni di questa Convenzione, dovrà contenere tante informazioni quante possibili, in

riferimento ad ogni territorio interessato, i riferimenti al limite per cui si è fatto ricorso al lavoro forzato o obbligato in quel territorio, gli scopi per cui è stato impiegato, le malattie e le morti avvenute, le ore di lavoro, i metodi di pagamento dei salari e le rate salariali, ed ogni altra informazione rilevante.

### **Articolo 23**

1. Per dare effetto alle disposizioni di questa Convenzione l'autorità competente promulgherà complete e precise regole che governino l'uso di lavoro forzato o obbligato.
2. Questi regolamenti dovranno contenere, tra gli altri, le regole che permettono ad ogni persona da cui è esatto il lavoro forzato o obbligato di portare di fronte alle autorità ogni reclamo relativo alle condizioni di lavoro e di assicurare che tali reclami siano esaminati e presi in considerazione.

### **Articolo 24**

In tutti i casi dovranno essere assunte misure adeguate per assicurare che i regolamenti che governano l'impiego di lavoro forzato o obbligato siano strettamente applicati, sia estendendo i doveri ad ogni ispettorato del lavoro che sia stato istituito per l'ispezione del lavoro volontario sia per coprire le ispezioni del lavoro forzato o obbligato o con altra maniera appropriata. Misure dovranno anche essere adottate per assicurare che i regolamenti siano portati a conoscenza delle persone da cui è esatto tale lavoro.

### **Articolo 25**

L'esazione illegale di lavoro forzato o obbligato dovrà essere perseguito penalmente, e dovrà essere un obbligo per ogni Membro ratificante questa Convenzione assicurare che le pene imposte dalla legge siano realmente adeguate e strettamente rafforzate.

### **Articolo 26**

1. Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi questa Convenzione si impegna ad applicarla ai territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, controllo, tutela e autorità, fintanto che abbia il diritto di accettare obblighi inerenti materie di giurisdizione interna; si impegna a che, se tale Membro desidera avvalersi delle disposizioni dell'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, potrà inserire in coda alla sua ratifica una dichiarazione che riporti:
  - (1) I territori a cui intende applicare le disposizioni di questa Convenzione senza modifiche;
  - (2) I territori a cui intende applicare le disposizioni di questa Convenzione con modifiche, insieme al dettaglio di tali modificazioni;
  - (3) I territori per i quali si riserva una decisione.
2. La suddetta dichiarazione dovrà essere ritenuta parte integrante della ratifica ed avrà valore di ratificazione. Sarà aperta ad ogni Membro, ad una susseguente dichiarazione, per cancellare interamente o in parte le riserve espresse, in approfondimento delle disposizioni del

sottoparagrafo (2) e (3) di questo articolo, nella dichiarazione originaria.

### **Articolo 27**

Le ratificazioni formali di questa Convenzione sotto condizioni avanzate nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dovranno essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la sua registrazione.

### **Articolo 28**

1. Questa Convenzione sarà vincolante solo per quei membri le cui ratifiche sono state registrate dall'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sia stata registrata presso il Direttore Generale.
1. Inoltre, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo che la sua ratifica sia stata registrata.

### **Articolo 29**

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del lavoro siano state registrate con l'Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

### **Articolo 30**

1. Un Membro che abbia ratificato questa Convenzione può denunciarla dopo che siano

scaduti 10 anni dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore per la prima volta, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la sua registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la data in cui è stata registrata con l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Ogni membro che abbia ratificato questa Convenzione e che, nell'arco dell'anno seguente la scadenza del periodo di dieci anni menzionati nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia come previsto in questo articolo, sarà vincolato per un altro periodo di cinque anni e, quindi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di cinque anni nei termini previsti in questo stesso articolo.

### **Articolo 31**

Alla scadenza di ogni periodo di cinque anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione, il Corpo Governativo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale una relazione sull'applicazione di questa Convenzione e considererà la possibilità di mettere in agenda della Conferenza la questione della sua revisione parziale o intera.

### **Articolo 32**

1. 1 Dovendo la Conferenza adottare una nuova Convenzione in revisione intera o parziale della presente Convenzione, la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione revisionata implicherà *ipso jure* (n.d.t. senza necessità di un atto o provvedimento applicativo aggiuntivo) la

denuncia di questa Convenzione senza altre richieste di ritardo, nonostante le prescrizioni dell'articolo 30 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione andasse in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata, la presente Convenzione cesserà di essere aperta a ratifiche da parte dei Membri.
3. Non dimeno, questa Convenzione rimarrà in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuale per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non abbiano ratificato la Convenzione revisionata.

### **Articolo 33**

I testi francese e inglese di questa Convenzione saranno entrambe autentiche.

Tratto e tradotto da Pace e Diritti umaniI



# **Libertà di associazione e salvaguardia del diritto di organizzazione**

## **Incontro (N° 87) riguardante la libertà di associazione e la salvaguardia del diritto di organizzazione**

Adottata il 9 luglio 1948 dalla Conferenza Generale  
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua  
trentunesima sessione

Entrata in vigore il 4 luglio 1950 in accordo con l'articolo  
15



***La Conferenza generale dell'Organizzazione  
Internazionale del Lavoro,***

Essendo stata convocata a San Francisco dal Corpo Governativo dell'Ufficio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua trentunesima sessione il 17 giugno 1948, Avendo deciso di adottare, in forma di Convenzione, certe proposte inerenti la libertà di associazione e la salvaguardia del diritto di organizzazione che costituisce il settimo punto nell'agenda di sessione, Considerando che il Preambolo alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dichiara che "il riconoscimento del principio di libertà di associazione" deve essere un mezzo di sviluppo per le condizioni di lavoro e per stabilire la pace, Considerando che la Dichiarazione di Philadelphia riafferma che "la libertà di espressione e di associazione sono essenziali per sostenere il progresso", Considerando che la Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato all'unanimità i principi che dovrebbero costituire le basi per regole internazionali, Considerando che L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua seconda sessione, ha appoggiato questi principi e richiesto all'Organizzazione Internazionale del Lavoro di continuare a sostenere ogni sforzo perché possa essere possibile adottare una o diverse Convenzioni internazionali, Adotta in questo giorno del 9 luglio dell'anno 1948 la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione, 1948 sulla Libertà di Associazione e Salvaguardia del Diritto di Organizzazione:

## **PARTE 1**

### **LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 1**

Ogni membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per cui questa Convenzione entra in vigore si impegna a dare effetto alle seguenti prescrizioni.

### **Articolo 2**

I lavoratori e gli impiegati, senza distinzioni di sorta, dovranno avere il diritto di stabilire e, soggetti solo alle regole dell'organizzazione interessata, di aderire a organizzazioni di loro scelta senza autorizzazione preventiva.

### **Articolo 3**

1. Le organizzazioni di lavoratori e impiegati dovranno avere il diritto di definire le loro costituzioni e regole, a eleggere liberamente i loro rappresentanti, ad organizzare la loro amministrazione e le loro attività e a formulare i loro programmi.

2. Le autorità pubbliche dovranno astenersi da ogni interferenza che restringa questo diritto o impedisca il legale esercizio dello stesso.

### **Articolo 4**

Le organizzazioni dei lavoratori e degli impiegati non saranno soggette ad essere sciolte o sospese dalle autorità amministrative.

### **Articolo 5**

Le organizzazioni dei lavoratori e degli impiegati dovranno avere il diritto di stabilire e aderire a federazioni e confederazioni e ognuna di tale organizzazione, federazione o confederazione dovrà avere il diritto di

affiliarsi con organizzazioni internazionali di lavoratori e impiegati.

### **Articolo 6**

Le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 qui riportate si applicano alle federazioni e confederazioni delle organizzazioni di lavoratori e impiegati.

### **Articolo 7**

L'acquisizione di personalità giuridica delle organizzazioni di lavoratori e impiegati, federazioni e confederazioni non dovrà essere soggetta a condizioni di carattere restrittivo circa l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

### **Articolo 8**

1. Nell'esercizio dei diritti previsti da questa Convenzione i lavoratori e gli impiegati e le loro rispettive organizzazioni, come altri individui e collettività organizzate, dovranno rispettare la legge territoriale.
2. La legge territoriale non dovrà danneggiare, né dovrà essere applicata in modo da danneggiare, le garanzie previste in questa Convenzione.

### **Articolo 9**

1. Il limite a cui le garanzie previste in questa Convenzione si applicheranno alle forze armate e alla polizia saranno determinate da leggi o regolamenti nazionali.
2. In accordo con il principio di cui al paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica di questa Convenzione da parte di ogni Membro non dovrà

pregiudicare alcuna legge, decreto, consuetudine o accordo esistente in virtù del quale membri delle forze armate o della polizia godano di qualche diritto previsto in questa Convenzione.

### **Articolo 10**

In questa Convenzione il termine “organizzazione” significa ogni organizzazione di lavoratori o di impiegati che favoriscano o difendano gli interessi di lavoratori e impiegati.

## **PARTE II**

### **SALVAGUARDIA DEL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 11**

Ogni Membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per cui questa Convenzione entri in vigore si impegna a fare tutto il necessario e a prendere tutte le misure più appropriate per assicurare che lavoratori e impiegati possano esercitare liberamente il diritto di organizzarsi.

## **PARTE III**

### **PROVVEDIMENTI VARI**

#### **Articolo 12**

1. Nel rispetto dei territori di cui all’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del

Lavoro e come emendato dalla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Strumento di Emendamento, del 1946, circa altri territori riportati nei paragrafi 4 e 5 di detto articolo così emendato, ogni Membro dell'Organizzazione che ratifica questa Convenzione dovrà comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che riporti:

(a) I territori rispetto ai quali si impegna a che le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate senza alcuna modifica;

(b) I territori rispetto ai quali si impegna a che le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate e soggette a modifiche, insieme al dettaglio di dette modifiche;

(c) I territori rispetto ai quali la Convenzione sia inapplicabile ed in tali casi le basi su cui sia inapplicabile:

(d) I territori rispetto ai quali si riserva una decisione.

2. Gli impegni di cui ai sottoparagrafi (a) e (b) del paragrafo 1. di questo articolo dovranno essere ritenuti come parte integrante della ratifica e dovranno avere la stessa valenza di una ratifica.

3. Ogni Membro può in ogni momento cancellare, con una dichiarazione successiva, del tutto o in parte ogni riferimento fatto nella sua dichiarazione originale in virtù dei sottoparagrafi (b), (c) o (d) del paragrafo 1. di questo articolo.

### **Articolo 13**

1. Dove il soggetto di material di questa Convenzione sia nei poteri di auto governo di qualche territorio non metropolitana, il Membro responsabile delle relazioni

internazionali di quel territorio può, in accordo col governo di quel territorio, comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione delle obbligazioni di questa Convenzione per conto del territorio.

2. Una dichiarazione di accettazione delle obbligazioni di questa Convenzione può essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

(a) Da due o più Membri dell'Organizzazione nel rispetto di ogni territorio che è sotto la loro rispettiva autorità, o

(b) Da ogni autorità internazionale responsabile per l'amministrazione di ogni territorio, in virtù della Carta delle Nazioni Unite o altrimenti, riferito ad ogni territorio.

3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in accordo con i paragrafi precedenti di questo articolo dovranno indicare se le prescrizioni della Convenzione dovranno essere applicate nei territori interessati senza modifiche o soggette a modifiche; quando la dichiarazione indica che le prescrizioni della Convenzione saranno applicate soggette a modifiche si dovranno dare i dettagli di dette modifiche.

4. Il Membro, Membri o autorità internazionali interessate possono in ogni momento con una dichiarazione successiva rinunciare in tutto o in parte al diritto di fare ricorso ad ogni modifica indicata in ogni dichiarazione precedente.

5. Il Membro, Membri o autorità internazionali interessate possono, in ogni momento a cui questa Convenzione è soggetta a denuncia in accordo a quanto previsto dall'articolo 16, comunicare al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione che modifichi in tutto o in parte i termini di ogni

dichiarazione precedente ed assumere tale posizione nel rispetto dell'applicazione di questa Convenzione.

## **PARTE IV**

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 14**

La ratifica formale di questa Convenzione dovrà essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

#### **Articolo 15**

1. Questa Convenzione dovrà essere applicata solo da quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore Generale.

2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di almeno due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. Inoltre, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica è stata registrata.

#### **Articolo 16**

1. I Membri che hanno ratificato questa Convenzione possono denunciarla dopo la scadenza di dieci anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la sua data di registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato questa Convenzione e che non esercita il diritto di denuncia previsto da questo articolo, entro l'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, sarà impegnato per un altro periodo di dieci anni e, quindi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nei termini previsti da questo articolo.

### **Articolo 17**

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della registrazione di tutte le ratifiche, le dichiarazioni e delle denunce comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Quando notificherà i Membri dell'Organizzazione della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, Il Direttore Generale indirizzerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulle date in cui la Convenzione avrà effetto.

### **Articolo 18**

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite della registrazione in accordo con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite con tutti i particolari di tutte le ratifiche, le dichiarazioni e gli atti di denuncia registrati da lui in accordo con le prescrizioni degli articoli precedenti.

### **Articolo 19**

Alla scadenza di ogni periodo di dieci anni dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Corpo Governativo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla

Conferenza Generale un rapporto sull'operatività di questa Convenzione e dovrà considerare l'auspicio di porre in agenda della Conferenza la questione della sua revisione completa o parziale.

### **Articolo 20**

1. La Conferenza dovrebbe adottare una nuova Convenzione revisionando questa Convenzione interamente o in parte, quindi, a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

(a) La ratifica di un Membro della nuova Convenzione revisionata *ipso jure* (n.d.t. senza necessità di un atto o provvedimento applicativo aggiuntivo) implicherà l'immediata denuncia di questa Convenzione, nonostante le prescrizioni dell'articolo 16 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione revisionata dovesse entrare in vigore;

(b) A far data da quando la nuova Convenzione revisionata entrerà in vigore questa Convenzione dovrà cessare di essere disponibile alla ratifica dei Membri.

2. Questa Convenzione dovrà in ogni caso rimanere in vigore nella sua forma e contenuto attuale per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non abbiano ratificato la nuova Convenzione.

### **Articolo 21**

Le versioni in inglese e francese del testo di questa Convenzione hanno uguale autorità. Il primo è l'autentico testo della Convenzione debitamente adottato dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua trentunesima sessione che è stata tenuta a San Francisco e dichiarata chiusa il decimo giorno di luglio 1948.

IN FEDE DI CUI abbiamo apposto le nostre firme questo trentunesimo giorno di agosto 1948.

Tratto e tradotto da: Pace e Diritti umani



# Convenzione sulla Politica dell'Impiego

## Convenzione (N°122) relative alla politica dell'impegno

Adottata il 9 luglio 1964 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua quarantottesima sessione

Entrata in vigore il 15 luglio 1966 in accordo con l'articolo  
5

*La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,*

Essendo stata convocata a Ginevra dal Corpo Governativo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed essendosi incontrata nella sua quarantottesima sessione il 17 giugno 1964, e Considerando che la Dichiarazione di Philadelphia riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a favorire tra le nazioni del mondo programmi che ricercheranno la piena occupazione e l'aumento degli standard di vita, e che il Preambolo alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro prevede la prevenzione della

disoccupazione e la previsione di un adeguato salario per vivere, e

Considerando inoltre che nei termini della Dichiarazione di Philadelphia è responsabilità dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro esaminare e considerare il rapporto tra politica economico-finanziaria e politica occupazionale alla luce del fondamentale obiettivo per cui "tutti gli esseri umani, senza riguardo alla razza, il credo ed il sesso, hanno il diritto di perseguire sia il loro benessere materiale che il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica ed uguale opportunità", e

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prevede che "ognuno ha il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e favorevoli condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione", e

Notando i termini delle attuali Raccomandazioni e Convenzioni del lavoro internazionale di diretta rilevanza sulla politica occupazionale, ed in particolare della Convenzione e Raccomandazione sul Servizio all'Impiego, del 1949, della Raccomandazione all'Addestramento Professionale, del 1962, e della Convenzione e Raccomandazione sulla Discriminazione (Impiego e Occupazione), del 1958, e

Considerando che questi strumenti dovrebbero essere posti in un più largo quadro di un programma internazionale per l'espansione economica sulla base di un impiego pieno, produttivo e liberamente scelto, e

Avendo deciso circa l'adozione di certe disposizioni riguardanti la politica dell'occupazione, che sono incluse nell'ottavo punto dell'agenda della sessione, e

Avendo determinato che queste proposte debbano prendere la forma di Convenzione Internazionale,

Adottano in questo nono giorno di luglio dell'anno millenovecentosessantaquattro la seguente Convenzione, che può essere citata come la Convenzione sulla Politica dell'Occupazione, del 1964;

### **Articolo 1**

1. Con la prospettiva di stimolare la crescita e lo sviluppo economico, aumentando i livelli di vita, andando incontro alle richieste delle maestranze e superando la disoccupazione e la sottoccupazione, ogni Membro dichiarerà e perseguirà, come maggiore obiettivo, una politica attiva finalizzata a promuovere un'occupazione piena, produttiva e liberamente scelta.

2. Detta politica aiuterà ad assicurare che:

(a) Ci sia lavoro per tutti coloro che sono disponibili e lo cercano;

(b) Tale lavoro sia produttivo quanto possibile

(c) Ci sia libertà di scelta di impiego e l'opportunità più piena possibile per ogni lavoratore qualificato per essa, la libertà di usare le sue capacità professionali e la sua disponibilità, un lavoro per cui egli sia adatto, senza tener conto della razza, del colore, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'estrazione nazionale e dell'origine sociale.

3. Detta politica dovrà tenere in debito conto dello stadio e del livello di sviluppo economico e della mutua relazione tra obiettivi d'impiego ed altri obiettivi economici e sociali, e dovrà essere perseguita con metodi che siano appropriati alle condizioni e alle pratiche nazionali.

### **Articolo 2**

Ogni Membro, in funzione dei metodi e dei limiti che possano essere appropriati secondo le condizioni nazionali:

(a) Deciderà ed aggiornerà, all'interno di un quadro di coordinamento politico sociale ed economico, le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi specificati nell'articolo 1;

(b) Farà tutti i passi necessari, incluso quando appropriato la definizione di programmi, per l'applicazione di queste misure.

### **Articolo 3**

Nell'applicazione di questa Convenzione, i rappresentanti delle persone interessate dalle misure assunte, ed in particolare i rappresentanti di impiegati e lavoratori, dovranno essere consultati riguardo alle politiche occupazionali, con l'ottica di tenere pienamente conto delle loro esperienze e punti di vista e assicurandosi la loro piena collaborazione nella formulazione e nella ricerca di supporti per tali politiche .

### **Articolo 4**

Le formali ratifiche di questa Convenzione dovranno essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

### **Articolo 5**

1. Questa Convenzione dovrà essere vincolante solo per quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate presso il Direttore Generale.

2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui le ratifiche di due Membri siano state registrate dal Direttore Generale.

3. Da quel momento in poi, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

### **Articolo 6**

1. Un Membro che abbia ratificato questa Convenzione può denunciarla dopo la scadenza di dieci anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore, con un atto comunicato per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Tale denuncia non avrà effetto fino ad un anno dopo la data in cui sarà stata registrata.

2. Ogni Membro che abbia ratificato questa Convenzione e che, nell'anno seguente la scadenza del periodo di dieci anni menzionati nel precedente paragrafo, non eserciti il diritto di denuncia previsto da questo articolo, sarà obbligato per un altro periodo di dieci anni e, da quel momento in poi, potrà denunciare questa Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nei termini previsti da questo articolo.

### **Articolo 7**

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della registrazione di tutte le ratifiche e delle denunce comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Quando i Membri dell'Organizzazione gli notificassero della seconda ratifica, il Direttore Generale dovrà

richiamare l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

### **Articolo 8**

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione in accordo con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite con tutti i particolari di tutte le ratifiche e gli atti di denuncia da lui registrati in accordo con le disposizione degli articoli precedenti.

### **Articolo 9**

In certe occasioni ritenute necessarie il Corpo Governativo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza Generale un rapporto sull'operato di questa Convenzione e dovrà esaminare l'opportunità di porre in agenda della Conferenza la questione della sua revisione completa o parziale.

### **Articolo 10**

1. La Conferenza dovrebbe adottare una nuova Convenzione revisionando questa Convenzione interamente o in parte, poi, a meno che la nuova Convenzione non preveda diversamente:

(a) La ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione implicherà ipso iure (senza cioè che ci sia bisogno di altro atto supplementare) l'immediata denuncia di questa Convenzione, malgrado le prescrizioni dell'articolo 6 di sui sopra, se e quando la nuova Convenzione revisionata sarà entrata in vigore;

(b) Dalla data in cui la nuova Convenzione revisionata entrerà in vigore questa Convenzione cesserà di essere aperta per la ratifica dei Membri.

2. Questa Convenzione in ogni caso resterà in vigore nella sua forma e contenuto attuale per quei Membri che l'abbiano ratificata ma che non abbiano ratificato la Convenzione revisionata.

**Articolo 11**

La versione inglese e francese dei testi di questa Convenzione sono hanno la stessa autorità.

Tratto e tradotto il da: Pace e Diritti umaniI



# **Dichiarazione sulla promozione tra i giovani degli ideali di Pace Mutuo rispetto e Comprensione tra i popoli**

**Proclamata dall'Assemblea Generale risoluzione  
2037 (XX) del 7 dicembre 1965**

## ***L'Assemblea Generale,***

Richiamando che nei termini della Carta delle Nazioni Unite i popoli si sono dichiarati determinati a salvare le generazioni future dal flagello della guerra,

Richiamando inoltre che la Carta delle Nazioni Unite ha affermato la sua fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana e negli uguali diritti degli uomini e delle nazioni,

Riaffermando i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi e ai Popoli Coloniali, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazioni Razziali, la risoluzione 110 (II) dell'Assemblea Generale del 3 novembre 1947 che condanna tutte le forme di propaganda programmata o probabilmente provocata o

che incoraggi ogni minaccia alla pace, la Dichiarazione dei Diritti dei Bambini, e la risoluzione 1572 (XV) dell'Assemblea Generale del 18 dicembre 1960, che ha un particolare orientamento sull'educazione dei giovani allo spirito di pace, mutuo rispetto e comprensione tra i popoli,

Richiamando che lo scopo dell'Organizzazione Educativa Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite è di contribuire alla pace ed alla sicurezza promuovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, e riconoscendo il ruolo ed i contributi di quella organizzazione verso l'educazione dei giovani nello spirito della comprensione, cooperazione e pace internazionale,

Tenendo in considerazione il fatto che nei conflitti che anno affetto il genere umano sono i giovani che hanno dovuto soffrire di più di quanti hanno avuto il più grande numero di vittime,

Convinta che i giovani si augurano di avere un futuro assicurato e che la pace, la libertà e la giustizia siano tra le maggiori garanzie che loro desiderano per una piena felicità,

Tenendo presente la parte importante che sarà giocata dai giovani in ogni campo degli sforzi umani e il fatto che essi siano destinati a guidare le fortune del genere umano,

Tenendo presente inoltre che, in questo periodo di grandi scoperte scientifiche, tecnologiche e culturali, le energie, l'entusiasmo e le capacità creative dei giovani dovrebbero essere dedicate alla crescita materiale e spirituale di tutte le persone,

Convinta che i giovani debbano conoscere, rispettare e sviluppare l'eredità culturale dei loro stessi paesi e di tutto il genere umano,

Convinta inoltre che l'educazione dei giovani, i loro cambiamenti e le idee di spirito di pace, il mutuo rispetto e la comprensione tra i popoli possano contribuire a migliorare i rapporti internazionali e a rafforzare la pace e la sicurezza,

Proclama questa Dichiarazione sulla Promozione tra i giovani delle Idee di Pace, Rispetto Reciproco e Comprensione tra i Popoli e chiama i Governanti, le organizzazioni non-governative, i movimenti giovanili a riconoscere i principi più avanti enunciati e di assicurare la loro osservanza mediante le misure più appropriate:

### ***Principio I***

I giovani dovranno essere allevati nello spirito di pace, di giustizia, libertà, mutuo rispetto e comprensione per promuovere uguali diritti per tutti gli essere umani e tutte le nazioni, per il progresso economico e sociale, il disarmo ed il mantenimento della pace internazionale e della sicurezza.

### ***Principio II***

Tutti i mezzi educativi, incluso come quello più importante della guida fornita dai genitori o dalla famiglia, l'istruzione e la formazione intesa per i giovani, dovrebbero incoraggiare tra di loro le idee di pace, umanità, libertà e solidarietà internazionale e tutte le altre idee che aiutino a portare le persone più vicine tra di loro e a fargli conoscere le regole affidate alle Nazioni Unite come mezzo per conservare e mantenere la pace, la

promozione della comprensione internazionale e la cooperazione.

### ***Principio III***

I giovani dovranno essere allevati nella conoscenza della dignità ed uguaglianza degli uomini, senza distinzione di razza, colore, origini etniche o credi, e nel rispetto per i diritti umani fondamentali dei popoli per l'autodeterminazione.

### ***Principio IV***

Scambi, viaggi, turismo, incontri, studio delle lingue straniere, gemellaggi di città ed università senza discriminazioni e attività simili dovrebbero essere incoraggiati e facilitati tra i giovani di tutti i paesi per portarli insieme a svolgere attività educative, culturali e sportive nello spirito di questa Dichiarazione.

### ***Principio V***

Le associazioni giovanili nazionali ed internazionali dovrebbero essere incoraggiate per promuovere gli obiettivi delle Nazioni Unite, in modo particolare la pace e la sicurezza internazionale, le relazioni amichevoli tra le nazioni basate sul rispetto della stessa sovranità degli Stati, l'abolizione definitiva del colonialismo e della discriminazione razziale e altre violazioni ai diritti umani.

Le organizzazioni giovanili in accordo a questa Dichiarazione dovrebbero assumere tutte le misure più appropriate nei loro rispettivi ambiti di attività per dare il loro contributo senza discriminazioni sul lavoro di educare le giovani generazioni in accordo con questi ideali.

Tali organizzazioni, in conformità ai principi di libertà associativa, dovrebbero promuovere il libero scambio di idee nello spirito dei principi di questa Dichiarazione e gli obiettivi delle Nazioni Unite riportate nella Carta (delle N.U.).

Tutte le organizzazioni giovanili dovrebbero conformarsi ai principi enunciati in questa Dichiarazione.

### ***Principio VI***

Una maggiore attenzione nell'educare i giovani dovrà essere lo sviluppo delle loro facoltà e l'insegnare loro ad acquisire più alte qualità morali, ad essere profondamente legati ai nobili ideali di pace, libertà, dignità ed uguaglianza di tutti gli uomini, e impegnarli al rispetto e all'amore per l'umanità ed i suoi successi creativi. A questo fine la famiglia ha un ruolo fondamentale da svolgere.

I giovani devono divenire consci delle loro responsabilità nel mondo e saranno chiamati a gestire e ad essere ispirati da fiducia in un futuro felice per l'umanità.

Tratto e tradotto da: Pace e Diritti umani



# Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

## Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della

donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

## L'ASSEMBLEA GENERALE

### **proclama**

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

### ***Articolo 1***

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

## ***Articolo 2***

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

## ***Articolo 3***

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

## ***Articolo 4***

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

## ***Articolo 5***

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

## ***Articolo 6***

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

### ***Articolo 7***

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

### ***Articolo 8***

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

### ***Articolo 9***

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

### ***Articolo 10***

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

## **Articolo 11**

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

## **Articolo 12**

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

## **Articolo 13**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

#### **Articolo 14**

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 15**

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

#### **Articolo 16**

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

#### **Articolo 17**

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

### **Articolo 18**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

### **Articolo 19**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

### **Articolo 20**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

### **Articolo 21**

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

### ***Articolo 22***

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

### ***Articolo 23***

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

### **Articolo 24**

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

### **Articolo 25**

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

### **Articolo 26**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla

portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
1. ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani - OHCHR Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani - OHCHR  
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

## **Articolo 29**

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

### ***Articolo 30***

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Tratto e tradotto da ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani - OHCHR



## Tutti i Diritti Umani che avete sempre sognato



La storia dei diritti dell'uomo è una storia intrisa di sangue, malversazioni, negazioni, sfruttamento, schiavitù e prevaricazioni che solo a distanza di secoli hanno trovato una fine insieme al riconoscimento della dignità umana. Quindi non sono affatto una cosa scontata ma semmai la risultante degli sforzi e dei sacrifici di tanti uomini che hanno perso la loro vita per darci un mondo migliore. Per questo dovremmo sostenerli facendone un valore ed un patrimonio comuni, ognuno dovrebbe sentirli tanto suoi da avvertire il bisogno di custodirli, diffonderli e tramandarli alle future generazioni.

[guglielmo.la Guardia@virgilio.it](mailto:guglielmo.la Guardia@virgilio.it)